

DELIBERAZIONE N. 4

Oggetto: Regolamento di Organizzazione.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 25 febbraio 2003)

VISTE le linee di indirizzo per il piano triennale 2001-2003 approvate dal C.I.V. con deliberazione n. 5 del 18 aprile 2000;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 380 del 5 luglio 2000 ha approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto;

TENUTO CONTO dei contenuti della propria deliberazione n. 12 del 25 luglio 2000, relativa al Regolamento di Organizzazione dell'Istituto approvato con la citata delibera, della quale si confermano tutti i rilievi formulati;

VISTA la legge 145 del 19 luglio 2002, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo n.3;

VISTA la bozza del nuovo Regolamento di Organizzazione, in sostituzione di quello approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.380/2000, del 6 febbraio 2003;

CONSIDERATO che gli interventi di variazione apportati ai vari articoli della bozza di regolamento non sono limitati al recepimento delle sole innovazioni normative in materia di dirigenza ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 145/02;

VISTO il documento allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione,

DELIBERA

Che gli Organi di gestione, nel procedere agli adeguamenti del Regolamento di Organizzazione vigente, si limitino ad operare sulle sole parti interessate dalle nuove disposizioni normative previste dalla legge 145/2002 in materia di incarichi dirigenziali e precisamente individuate negli articoli nn. 33, 34, 35, 36 e 37 della bozza di regolamento presentata.

Visto
Il Segretario
(D. Ciarolla)

Visto
Il Presidente
(A. Smolizza)

DOC. 79 CIV

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA COMMISSIONE ISTITUZIONALE

APPUNTO SULLA BOZZA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Nel corso della seduta del CIV del 4 febbraio u.s. è stata distribuita “bozza” del nuovo Regolamento di Organizzazione.

Il documento è stato illustrato dal Direttore Generale f.f. che ha evidenziato i motivi di urgenza che hanno portato alla stesura del testo in parola e che sono determinati dalla necessità di applicare le disposizioni normative contenute nella legge 145/02, disposizioni che possono trovare applicazione nell’Istituto solo dopo il recepimento di tali principi in sede regolamentare.

Da ciò discende l’esigenza di provvedere alla modifica del regolamento di Amministrazione, in assenza del quale risulta di fatto impossibile procedere alla stesura dei contratti per la dirigenza.

In tal senso sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento vigente per gli articoli che vanno dal 33 al 37 del nuovo testo, con l’aggiunta di qualche altra modifica, definita come “variazione minore”.

Sulla base di tale introduzione da parte del Direttore Generale f.f., la commissione Istituzionale ha proceduto all’esame comparato dei due testi (allegato n.1) ed ha ravvisato la necessità di procedere alla modifica del regolamento vigente per le sole parti interessate dalle nuove disposizioni normative sulla materia, individuate negli articoli nn.33, 34, 35, 36 e 37 della bozza di regolamento presentata.

Per quanto invece attiene ai restanti articoli, sono emersi nella versione ultima del regolamento molteplici interventi di modifica, integrazione e soppressione e precisamente:

- art. 1)- Linee fondamentali di organizzazione;
- art. 4)- Ruolo dei dirigenti dell’INPS;
- art. 7)- Presidente;
- art. 8)- Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- art. 9)- Consiglio di Amministrazione;
- art. 10)- Direttore Generale;
- art. 12) - Uffici di diretta collaborazione;
- art. 16) - Assetto della Direzione generale;
- art. 17) - *di nuova istituzione* - Articolazione delle strutture centrali;
- art. 18) - Macrofunzioni della Direzione generale;

- art. 19) - Direzioni regionali;
- art. 21) - Funzioni delle Direzioni regionali;
- art. 22) - *di nuova istituzione*- Ruolo e responsabilità dei responsabili dei team e delle funzioni organizzative apicali della Direzione generale e delle Direzioni regionali;
- art. 23) - Funzioni delle Direzioni territoriali sub-regionali;
- art. 24) – Funzioni di produzione e di supporto;
- art. 25) - Istituzione delle Agenzie;
- art. 26) - Punti INPS;
- art. 27) - Direzione delle Agenzie, responsabilità delle unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali delle Direzioni provinciali e sub-provinciali;
- art..29) -Ruolo e responsabilità dei professionisti delle aree legale, tecnico/edilizia, statistico/attuariale e medico/legale e di psicologia del lavoro;
- art. 30) - Conferenza dei direttori centrali e regionali nonché degli altri dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale);
- art. 31) - Il budget di gestione;
- art. 32) - *di nuova istituzione*- Tutela delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- art. 38) - Funzioni dei Direttori centrali e dei titolari di incarichi specifici di livello dirigenziale generale;
- art. 39) - Funzioni dei Direttori regionali;
- art. 40) - Funzioni dei dirigenti titolari di Uffici di diretta collaborazione con gli Organi costituiti come uffici di livello dirigenziale;
- art. 41) - Funzioni dei Direttori provinciali e sub-provinciali;
- art. 42) - Funzioni dei dirigenti;
- art. 43) - Responsabilità dirigenziale;
- art. 44) - *di nuova istituzione*- Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- art. 47) - Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- art. 48) - Controllo di gestione;
- art. 49) – Valutazione e controllo strategico.

Come agevolmente si può rilevare dall'esame dei testi, la quasi totalità delle modifiche apportate sono di natura sostanziale ed interessano il regolamento nella sua generalità, non limitandosi ai necessari interventi volti a recepire le innovazioni normative in materia di pubbliche amministrazioni e dirigenza.

Infatti la bozza di regolamento, presentata come atto dovuto, configura un nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale, modificando profondamente il progetto di “azienda piatta” che ha ispirato le scelte del decentramento produttivo della delibera n. 799 del 28 luglio 1998.

Variazioni sono state apportate a vari articoli del Titolo II relativo agli Organi, nel quale, mentre non sono presenti sostanziali novità in materia di rapporti tra gli stessi, in tal senso si confermano i rilievi formulati dal CIV con la delibera n.12 del 25 luglio 2000, modifiche rilevanti interessano invece il Direttore Generale.

Per tale Organo i poteri e le competenze risultano infatti rafforzate, con particolare riguardo al conferimento degli incarichi, valutazione dei dirigenti e sottoscrizione dei contratti individuali dei dirigenti generali.

Nel Titolo III, dedicato alle “linee fondamentali di organizzazione degli uffici”, vengono ancor più rafforzate le funzioni della anomala figura del “vice direttore generale”, non individuabile, così come delineata, nella normativa vigente.

In particolare, il nuovo articolo 17 prevede una ridefinizione delle Strutture Centrali, che porta il segno di un forte appesantimento burocratico con una proliferazione di apparati, funzioni ed incarichi.

Inoltre, per quanto attiene alle macrofunzioni della Direzione Generale, le stesse vengono implementate ed in taluni casi articolate minuziosamente secondo un sistema adeguato più ad un “ordinamento dei Servizi” che non ad un regolamento, il cui impianto non può che limitarsi alla definizione di criteri generali.

Fra l’altro, con la nuova stesura degli artt. 23 e 24, vengono riproposte funzioni di produzione alle Direzioni territoriali subregionali.

In ultimo, per quanto attiene al Titolo IV sulla dirigenza, restano confermati, anzi rafforzati, i rilievi formulati con la citata delibera n. 12 del 2000 in ordine alla autonomia e responsabilità della dirigenza.

Sulla base di quanto fin qui rappresentato, tenuto conto dell’attuale particolare situazione che interessa gli Organi di gestione dell’Istituto ed in considerazione dell’esigenza di adeguare il regolamento di organizzazione vigente alle nuove disposizioni normative sulla dirigenza, sembrerebbe opportuno limitare l’intervento al mero recepimento delle stesse.

E’ infatti auspicabile che la ridefinizione degli assetti organizzativi sia preceduta da un’attenta valutazione sia in ordine al decentramento, sia tenendo conto della necessità di procedere al ridisegno dei rapporti tra gli Organi, che dovrà conseguire all’esercizio della delega previdenziale in discussione al Parlamento.

Roma, 25 febbraio 2003

B O Z Z A

del nuovo

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(In sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 380/2000)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Linee fondamentali di organizzazione)

1. Il presente regolamento definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito denominato INPS; individua gli uffici e le strutture centrali e periferiche di maggiore rilevanza, ne determina le competenze e disciplina i modi di conferimento della titolarità degli incarichi nonché la revoca degli stessi.
2. Nella organizzazione degli uffici, il presente regolamento, nonché tutti gli atti di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro, rispettano i seguenti principi generali:

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(approvato con Deliberazione n. 380/2000)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Linee fondamentali di organizzazione)

1. Il presente regolamento definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito denominato INPS; individua gli uffici e le strutture centrali e periferiche di maggiore rilevanza, ne determina le competenze e disciplina i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.
2. Nella organizzazione degli uffici, il presente regolamento, nonché tutti gli atti di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro, rispettano i

<p>a) snellimento delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e il decentramento di funzioni, poteri e responsabilità verso le strutture periferiche;</p> <p>b) distinzione tra compiti riservati agli organi di governo e compiti riservati alla dirigenza amministrativa, in relazione alla particolare natura dell'INPS, ai sensi degli articoli <u>4 e 27 del D. Lgs. n. 165/2001</u> e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>c) funzionalità complessiva dell'INPS rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità attraverso lo sviluppo della metodologia di lavoro per processi, <u>l'utilizzo delle più innovative tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni</u> e la valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;</p> <p>d) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;</p> <p>e) integrazione e coordinamento unitario dei processi di comunicazione, in linea con il dovere di comunicazione interna ed esterna;</p> <p>f) integrazione e collegamento dell'attività delle strutture, anche attraverso l'interconnessione con l'esterno mediante sistemi informatici e statistici, in modo da garantire il monitoraggio e la valutazione dell'attività svolta;</p> <p>g) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;</p>	<p>seguenti principi generali:</p> <p>a) snellimento delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e il decentramento di funzioni, poteri e responsabilità verso le strutture periferiche;</p> <p>b) distinzione tra compiti riservati agli organi di governo e compiti riservati alla dirigenza amministrativa, in relazione alla particolare natura dell'INPS, ai sensi degli art. 3 e 27bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>c) funzionalità complessiva dell'INPS rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità attraverso lo sviluppo della metodologia di lavoro per processi e la valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;</p> <p>d) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;</p> <p>e) integrazione e coordinamento unitario dei processi di comunicazione, in linea con il dovere di comunicazione interna ed esterna;</p> <p>f) integrazione e collegamento dell'attività delle strutture, anche attraverso l'interconnessione con l'esterno mediante sistemi informatici e statistici, in modo da garantire il monitoraggio e la valutazione dell'attività svolta;</p>
--	---

h) realizzazione di sinergie e di forme di cooperazione con le Pubbliche Amministrazioni, in particolare con gli Enti locali, e con organismi privati portatori di interessi diffusi (patronati, Caf, associazioni di categoria e di consumatori, consulenti, ecc.), finalizzate al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini, alle istituzioni e alle aziende.

Articolo 2

(Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)

1. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo competono agli Organi di governo dell'INPS, così come individuati a norma del vigente ordinamento, con espresso riferimento alla legge n. 88/1989, al D. Lgs. n. 479/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed al regolamento concernente norme per il funzionamento dell'INPS di cui al DPR n. 366/1997.

Articolo 3

(La dirigenza)

1. Fatte salve le attribuzioni assegnate dalla normativa vigente alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore generale,

g) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2

(Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)

Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo competono agli Organi di governo dell'Istituto, così come individuati a norma del vigente ordinamento, con espresso riferimento alla Legge 88/89, al D.Lgs. 479/94 e successive modifiche ed integrazioni, ed al Regolamento concernente norme per il funzionamento dell'INPS di cui al DPR 366/1997.

Articolo 3

(La dirigenza)

1. Fatte salve le attribuzioni assegnate dalla normativa vigente alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

alla dirigenza spetta l'esercizio dell'attività amministrativa e della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la dirigenza è responsabile dei relativi risultati, sulla base e nei limiti delle attribuzioni specificate dal D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, da specifiche disposizioni di legge e contrattuali e dalle presenti disposizioni.

Articolo 4

(Ruolo dei dirigenti dell'INPS)

1. Il Ruolo dei dirigenti dell'INPS è articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. In applicazione del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nella prima fascia del Ruolo sono stati inseriti in sede di prima applicazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 197/1999 i dirigenti generali in servizio alla data dell'8 luglio 1999. Successivamente, sono inseriti i dirigenti di seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un tempo pari ad almeno cinque anni.
3. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data, compresi i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di

generale, alla dirigenza spetta l'esercizio dell'attività amministrativa e della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la dirigenza è responsabile dei relativi risultati, sulla base e nei limiti delle attribuzioni specificate dal D.Lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, da specifiche disposizioni di legge e contrattuali e dalle presenti disposizioni.

Articolo 4

(Ruolo dei dirigenti dell'INPS)

1. Il Ruolo dei dirigenti dell'INPS è articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del Ruolo sono stati inseriti in sede di prima applicazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 197/99 i dirigenti generali in servizio alla data dell'8 luglio 1999. Successivamente, sono inseriti i dirigenti di seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un tempo pari ad almeno cinque anni.
3. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla

accesso alla dirigenza indicati dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e i dirigenti transitati all'INPS mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001.

4. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione di un dirigente di prima fascia, il dirigente preposto alla struttura nel suo complesso è sovraordinato ai dirigenti in forza alla struttura stessa.
5. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità ed i criteri per la tenuta del Ruolo.
6. Il regolamento, articolato in modo da garantire le specificità degli incarichi, definisce le modalità di conferimento delle funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici di cui all'articolo 33, comma 6, del presente regolamento nonché le procedure per l'applicazione delle norme sulla responsabilità dirigenziale e sull'intervento del Comitato dei garanti.

Articolo 5

(Partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali)

1. L'INPS, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, è impegnato a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo le pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori, secondo i principi generali di

medesima data, compresi i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso alla dirigenza indicati dall'art. 28 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, ~~nonché i dipendenti che conseguono successivamente la qualifica dirigenziale.~~

4. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione di un dirigente di prima fascia, il dirigente preposto alla struttura nel suo complesso è sovraordinato ai dirigenti in forza alla struttura stessa.
5. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità ed i criteri per la tenuta del Ruolo.
6. Il regolamento, articolato in modo da garantire le specificità degli incarichi, definisce le modalità di attribuzione delle funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici di cui all'art. 29 comma 5, nonché le procedure per l'applicazione delle norme sulla responsabilità dirigenziale e sull'intervento del Comitato dei Garanti.

Articolo 5

(Partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali)

4. L'INPS, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, garantisce la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, nonché le pari

cui al D. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro di cui al comma 1 deve essere garantito il rispetto degli istituti di partecipazione, anche con riferimento agli atti aventi riflesso sul rapporto di lavoro, nonché la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 6 (Gli Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 479/1994 e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento concernente norme per il funzionamento dell'INPS di cui al DPR n. 366/1997, sono Organi dell'INPS:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - d) il Collegio dei sindaci;
 - e) il Direttore generale.

opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori, ~~applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.~~

2. Nella adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro di cui al comma 1 è garantito il rispetto degli istituti di partecipazione anche con riferimento agli atti aventi riflesso sul rapporto di lavoro, nonché la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 6 (Organi)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 479/94 e dell'art. 2 comma 1 del Regolamento concernente norme per il funzionamento dell'INPS di cui al DPR 366/1997, sono Organi dell'INPS:
- ✍ il Presidente;
 - ✍ il Consiglio di Amministrazione;
 - ✍ il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
 - ✍ il Collegio dei Sindaci;
 - ✍ il Direttore Generale.

2. Sono altresì Organi dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 366/1997, i Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2 della legge n. 88/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7
(Il Presidente)

1. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D Lgs. n. 479/1994, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge n. 127/1997 e dell'articolo 3 del DPR n. 366/1997:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'INPS e ne esprime, nel rispetto dei compiti e delle prerogative degli altri Organi, l'interesse unitario;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - d) nomina, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i componenti dell'Ufficio di valutazione e controllo strategico.
2. Nell'ambito delle predette funzioni il Presidente:
 - a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - b) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri

2. Sono altresì Organi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPR 366/97, i Comitati Amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2 della legge 88/89.

Articolo 7
(Presidente)

1. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 479/94, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della Legge 127/97 e dell'art.3 del DPR 366/97:
 - ~~☒~~ ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne esprime, nel rispetto dei compiti e delle prerogative degli altri Organi, l'interesse unitario;
 - ~~☒~~ convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - ~~☒~~ può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - ~~☒~~ nomina, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i componenti ~~del Servizio di Controllo Interno.~~
2. Nell'ambito delle predette funzioni il Presidente:
 - ~~☒~~ predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - ~~☒~~ può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri

generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, delegare, in caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'INPS ad un membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale, ai dirigenti preposti alle Direzioni centrali e periferiche, ai Coordinatori generali delle aree professionali e della dirigenza medica;

- c) può adottare, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'INPS, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
- d) convoca il Consiglio di Amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
- e) firma i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione nonché gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'INPS, ferme restando le specifiche attribuzioni conferite dalla legge ad altri Organi dell'INPS e le attribuzioni della dirigenza;
- f) dispone la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) rappresenta l'INPS nelle trattative sindacali a livello nazionale;

generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, delegare, in caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale, ai dirigenti preposti alle Direzioni centrali e periferiche, ai coordinatori generali delle Aree professionali e della Dirigenza Medica;

- ☒ può adottare, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
- ☒ convoca il Consiglio di Amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
- ☒ firma i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione nonché gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le specifiche attribuzioni conferite dalla legge ad altri Organi dell'Istituto e le attribuzioni della dirigenza;
- ☒ dispone la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- ☒ rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;

- h) in caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale convoca, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 88/1989, il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni per la proposta di competenza;
- i) assicura il raccordo tra gli Organi dell'INPS;
- j) cura i rapporti dell'INPS con gli organi istituzionali nazionali, esteri ed internazionali, nonché con tutti gli altri Enti pubblici e privati che svolgono funzioni rilevanti per l'INPS, in conformità alle linee generali stabilite dagli Organi competenti.

Articolo 8

(Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 479/1994, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge n. 127/1997, ferma restando la previsione dell'autoregolamentazione ivi contenuta, e dell'articolo 4 del DPR n. 366/1997, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di seguito denominato CIV:
 - a) individua le linee di indirizzo generale dell'INPS;
 - b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
 - c) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto

- ~~☒~~ in caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale convoca, ai sensi dell'art. 12 della legge 88/89, il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni per la proposta di competenza;
- ~~☒~~ ~~firma i contratti individuali di lavoro dei dirigenti chiamati a svolgere funzioni di dirigente generale;~~
- ~~☒~~ assicura il raccordo tra gli Organi dell'INPS;
- ~~☒~~ cura i rapporti dell'INPS con gli organi istituzionali nazionali, esteri ed internazionali, nonché con tutti gli altri Enti pubblici e privati che svolgono funzioni rilevanti per l'INPS, in conformità alle linee generali stabilite dagli Organi competenti.

Articolo 8

(Consiglio di Indirizzo e Vigilanza)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 479/94, come modificato dall'art. 17, comma 23 della Legge 127/97, ferma restando la previsione dell'autoregolamentazione ivi contenuta, e dell'art. 4 del DPR 366/1997, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:
 - ~~☒~~ ~~definisce i programmi~~ ed individua le linee di indirizzo generale dell'Ente;
 - ~~☒~~ nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali;
 - ~~☒~~ approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo,

consuntivo, le relative variazioni, nonché i piani pluriennali ed i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'approvazione definitiva;

- d) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente;
- e) attua l'intesa con il Presidente dell'INPS per la nomina dei componenti dell'Ufficio di valutazione e controllo strategico;
- f) esercita la funzione di vigilanza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, di seguito denominato Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 479/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 5 del DPR n. 366/1997, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal CIV:
 - a) definisce le politiche gestionali dell'INPS;
 - b) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) approva i piani annuali di attività e di impiego dei fondi disponibili nell'ambito della programmazione, stabilendo le relative priorità;
 - d) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani

le relative variazioni, nonché i piani pluriennali ed i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede all'approvazione definitiva;

- ~~☒~~ emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente;
- ~~☒~~ attua l'intesa con il Presidente dell'INPS per la nomina dei componenti del ~~Servizio di Controllo Interno~~;
- ~~☒~~ esercita la funzione di vigilanza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9

(Consiglio di Amministrazione)

2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 479/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 5 del DPR 366/1997, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:
 - ~~☒~~ definisce le politiche e le ~~strategie~~ dell'INPS;
 - ~~☒~~ predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - ~~☒~~ approva i piani annuali di attività e di impiego dei fondi disponibili nell'ambito della programmazione, stabilendo le relative priorità;
 - ~~☒~~ delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani

pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal CIV;

- e) definisce il Regolamento di organizzazione, l'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche e determina la dotazione organica dell'INPS;
- f) nei limiti del bilancio e della pianificazione definita approva e mette a disposizione del Direttore generale le risorse annuali di spesa da ripartire per competenze di capitoli di spesa e per territorio;
- g) delibera gli atti regolamentari, ed in particolare i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità;
- h) delibera i regolamenti di cui all'articolo 10 della legge n. 48/1988, che modificano disposizioni di legge o di regolamento disciplinanti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni;
- i) trasmette trimestralmente al CIV una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché entro trenta giorni dalla richiesta qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal CIV;
- j) delibera i criteri generali per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, per i trasferimenti, nonché i criteri generali per l'attribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato per le qualifiche dirigenziali;

pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza;

- ~~☒~~ definisce il Regolamento di Organizzazione, ~~l'Ordinamento dei servizi~~ e determina la dotazione organica dell'INPS;
- ~~☒~~ nei limiti del bilancio e della pianificazione definita approva e mette a disposizione del Direttore generale le risorse annuali di spesa da ripartire per competenze di capitoli di spesa e per territorio.
- ~~☒~~ delibera gli atti regolamentari, ed in particolare i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità;
- ~~☒~~ delibera i regolamenti di cui all'articolo 10 della legge n. 48/88, che modificano disposizioni di legge o di regolamento disciplinanti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni;
- ~~☒~~ trasmette trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché entro trenta giorni dalla richiesta qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- ~~☒~~ delibera i ~~criteri generali per l'attribuzione~~ degli incarichi di livello dirigenziale, per i trasferimenti, nonché i criteri generali per l'attribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato per le qualifiche dirigenziali;

- k) conferisce gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale, sulla base dei criteri generali precedentemente adottati, determinando il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito, al fine della stipula del relativo contratto individuale;
- l) conferisce gli incarichi di coordinamento generale dell'area medica e delle aree dei professionisti;
- m) delibera la predisposizione nonché il conferimento di incarichi specifici di livello dirigenziale generale per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni con caratteristiche di eccezionale rilievo organizzativo, e ne verifica l'attuazione;
- n) adotta, su proposta del Direttore generale, nei confronti dei dirigenti con incarico di livello generale, i provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale accertata ai sensi del successivo articolo 43;
- o) delibera in materia di ricorsi nei casi previsti dalle norme;
- p) decide l'annullamento o l'esecuzione delle decisioni dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse che siano state sospese dal Direttore generale a norma dell'articolo 14 della legge n. 88/1989;
- q) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'INPS;
- r) ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 639/1970, come modificato dall'articolo 12 della legge n. 88/1989, propone al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la nomina del Direttore generale;
- s) determina il trattamento economico spettante al Direttore generale;

- ~~attribuisce~~ gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale, sulla base dei criteri generali precedentemente adottati, determinando il trattamento economico ~~fondamentale~~ ed accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito, al fine della stipula del relativo contratto individuale;
- ~~delibera~~ la predisposizione e ~~l'esecuzione di progetti a termine~~ di livello dirigenziale generale per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni con caratteristiche di eccezionale rilievo organizzativo, ~~nonché l'attribuzione dei relativi incarichi;~~
- ~~delibera~~ in materia di ricorsi nei casi previsti dalle norme;
- ~~decide~~ l'annullamento o l'esecuzione delle decisioni dei Comitati Amministratori delle gestioni, fondi e casse che siano state sospese dal Direttore generale a norma dell'art. 14 della legge 88/89;
- ~~esercita~~ ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'INPS;
- ~~ai~~ sensi dell'art. 8 del DPR 639/70, come modificato dall'art. 12 della legge 88/89, propone al Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale la nomina del Direttore generale ~~ed il trattamento economico a questi spettante;~~
- ~~designa,~~ su proposta del Direttore generale, ~~il dirigente di prima fascia~~ che svolge le funzioni di Vice Direttore generale.
2. In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce entro il termine di trenta giorni per formulare la

<p>t) <u>nomina</u>, su proposta del Direttore generale, <u>il dirigente con incarico di livello generale</u> che svolge le funzioni di Vice Direttore generale;</p> <p>u) <u>effettua la valutazione conclusiva dei dirigenti con incarico di livello generale</u>.</p> <p>2. In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale, il Consiglio si riunisce entro il termine di trenta giorni per formulare la proposta di competenza.</p>	<p>proposta di competenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Il Direttore generale)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Direttore generale)</p>
<p>1. Il Direttore generale è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.</p> <p>2. Sovrintende alla gestione al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza.</p> <p>3. In quanto responsabile delle attività dirette al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, coordina e sovrintende gli uffici e le funzioni dirigenziali di livello generale centrale e le Direzioni regionali, per l'attuazione delle linee programmatiche definite dal CIV e delle direttive e dei piani operativi annuali deliberati dal Consiglio, anche con potere sostitutivo dei dirigenti in caso di inerzia <u>degli stessi e adotta</u>, nei loro confronti, le misure previste <u>dall'articolo 43 del presente regolamento</u>.</p> <p>4. Il Direttore generale garantisce l'unità dell'azione amministrativa nella</p>	<p>1. Il Direttore generale è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Sovrintende alla gestione al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza.</p> <p>3. In quanto responsabile delle attività dirette al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, coordina e sovrintende gli uffici e le funzioni dirigenziali di livello generale centrale e le Direzioni regionali, per l'attuazione delle linee programmatiche definite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e delle direttive e dei piani operativi annuali del Consiglio di Amministrazione, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti degli stessi dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto</p>

gestione complessiva delle risorse umane, strumentali, finanziarie e dei sistemi informatici.

5. In particolare, il Direttore generale, nell'ambito dei poteri di cui alla legge n. 88/1989, al D. Lgs. n. 479/1994 ed al DPR n. 366/1997:

- a) espleta funzioni di raccordo tra gli organi e la dirigenza, garantendo unità operativa e di indirizzo;
- b) emana la direttiva annuale indicando ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale gli obiettivi, le priorità ed i programmi da attuare, sulla base degli indirizzi strategici e dei piani annuali formulati dal CIV e dal Consiglio;
- c) formula proposte al Consiglio in merito a ristrutturazioni funzionali, dotazioni e fabbisogni organici, nonché in merito ad obiettivi, priorità, piani e programmi definiti dal CIV;
- d) propone al Presidente - in caso di assoluta urgenza tale da non poter consentire la convocazione del Consiglio stesso in tempo utile necessario per evitare un pregiudizio per l'INPS - l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio da ratificare nella prima riunione utile dello stesso;
- e) presiede la Conferenza dei dirigenti preposti alle Direzioni centrali e alle Direzioni regionali nonché degli altri dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale;
- f) presiede il Nucleo di valutazione centrale, la cui composizione e le

~~espressamente previsto dal Regolamento del Ruolo dei dirigenti dell'INPS.~~

4. Il Direttore generale garantisce l'unità della azione amministrativa nella gestione complessiva delle risorse umane, strumentali, finanziarie e dei sistemi informatici.

5. In particolare il Direttore generale, ~~quale vertice della~~ ~~tecnostuttura,~~ nell'ambito dei poteri di cui alla Legge 88/89, al D.Lgs. 479/94 ed al DPR 366/97:

- ~~espleta funzioni di raccordo tra gli organi e la dirigenza, garantendo unità operativa e di indirizzo;~~
- ~~formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito a ristrutturazioni funzionali, dotazioni e fabbisogni organici, nonché in merito ad obiettivi, priorità, piani e programmi definiti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;~~
- ~~propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione - in caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di Amministrazione stesso in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'INPS - l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da ratificare nella prima riunione utile;~~
- ~~presiede la Conferenza dei dirigenti preposti alle Direzioni centrali e ~~alle~~ ~~Direzioni regionali;~~~~
- ~~assicura, nella definizione dei budget di gestione, la compatibilità del ~~piano aziendale~~ con i criteri di ottimizzazione delle risorse definiti dal~~

relative funzioni sono disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

- g) assicura, nella definizione dei budget di gestione, la compatibilità del piano annuale con i criteri di ottimizzazione delle risorse definiti dal Consiglio e l'equilibrato sviluppo delle attività in tutto il territorio nazionale;
- h) verifica l'andamento della realizzazione dei piani e gestisce gli scostamenti attraverso le procedure di controllo di gestione, riferendo trimestralmente al Consiglio sul livello di attuazione dei programmi;
- i) sottopone al Consiglio, sulla base delle proposte di variazione ai piani, formulate dai dirigenti responsabili, le eventuali conseguenti modificazioni da apportare al bilancio di previsione;
- j) propone al Consiglio l'adozione degli atti regolamentari;
- k) propone al Consiglio la nomina del Vice Direttore generale;
- l) propone al Consiglio il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale, conferisce gli incarichi di direzione regionale di livello dirigenziale, di Ufficio di diretta collaborazione con gli Organi, di Progetto di valenza nazionale e di direzione territoriale subregionale; assegna i dirigenti alle Direzioni, alle altre strutture centrali e alle Direzioni regionali;
- m) propone al Consiglio la nomina dei coordinatori generali dell'area medica e dell'area dei professionisti;

Consiglio di Amministrazione e l'equilibrato sviluppo delle attività ~~produttive~~ in tutto il territorio nazionale;

- ☒ verifica l'andamento della realizzazione dei piani e gestisce gli scostamenti attraverso le procedure di controllo di gestione, e ~~riferisce~~ trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sul livello di attuazione dei programmi;
- ☒ sottopone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte di variazione ai piani formulate dai Dirigenti responsabili, le eventuali conseguenti ~~modifiche del bilancio preventivo;~~
- ☒ propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione degli atti regolamentari;
- ☒ propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Direttore generale, l'attribuzione degli incarichi di livello dirigenziale ~~generale~~, conferisce gli incarichi di direzione regionale di livello dirigenziale, ~~individua Direttori territoriali sub regionali~~ ed assegna i dirigenti alle Direzioni ~~centrali e regionali;~~
- ☒ esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse ai sensi dell'art. 48 della legge 88/89;
- ☒ promuove la semplificazione amministrativa, relativamente all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, ~~secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e d'intesa con i dirigenti preposti agli uffici ed alle funzioni dirigenziali generali.~~

- n) sottoscrive i contratti individuali accessivi di definizione del trattamento economico per gli incarichi di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del presente regolamento;
- o) formula all'Ufficio di valutazione e controllo strategico, ai fini della valutazione conclusiva sul conseguimento degli obiettivi di competenza del Consiglio, la valutazione dei dirigenti con incarichi di livello dirigenziale generale e comunica la stessa al dirigente che può fare osservazioni;
- p) valuta ai fini del conseguimento degli obiettivi i dirigenti di seconda fascia titolari di Direzione regionale, di Ufficio di diretta collaborazione con gli Organi e di Progetto di valenza nazionale; valuta ai fini del conseguimento degli obiettivi i dirigenti di seconda fascia, su proposta dei Direttori centrali, dei Direttori regionali, dei dirigenti titolari di incarichi specifici di livello generale e dei dirigenti di Uffici di diretta collaborazione con gli Organi;
- q) propone al Consiglio, nei confronti dei dirigenti con incarico di livello generale, l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale accertata ai sensi del successivo articolo 43; adotta, nei confronti degli altri dirigenti i provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale accertata ai sensi del citato articolo 43;
- r) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse ai sensi dell'articolo 48 della

legge n. 88/1989

- s) promuove la semplificazione amministrativa, relativamente all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure.

Articolo 11

(Il Collegio dei sindaci)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. 479/1994 e dell'articolo 6 del DPR n. 366/1997, il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile.
2. I componenti del Collegio dei sindaci partecipano alle sedute del Consiglio, del CIV e dei comitati previsti per le varie gestioni.

TITOLO III

LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 12

(Uffici di diretta collaborazione)

Articolo 11

(Collegio dei Sindaci)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 479/94 e dell'art.6 del DPR 366/97 il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile.
2. I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

TITOLO III

LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 12

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli uffici di diretta collaborazione con gli Organi svolgono le funzioni di supporto e di raccordo tra gli Organi di cui all'articolo 6 del presente regolamento e l'Amministrazione.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la necessità di apporti specialistici la richiesta va inoltrata al Direttore generale, il quale, accertato che la particolare competenza non sia reperibile nell'ambito delle strutture dell'INPS, propone al Consiglio l'apporto consulenziale di un esperto esterno.

Articolo 13

(Organizzazione delle funzioni)

1. Le attività complessive del sistema aziendale si distribuiscono tra:
 - a) la Direzione generale, con funzioni di indirizzo e di controllo di sistema;
 - b) le Direzioni regionali, con funzioni di gestione;
 - c) le Direzioni territoriali sub-regionali, con funzioni di coordinamento e controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi sul territorio.

- ~~1.~~ Gli uffici di diretta collaborazione con gli Organi ~~sono posti funzionalmente alle dipendenze dei rispettivi Organi.~~ Essi svolgono ~~esclusivamente~~ le funzioni di supporto e di raccordo tra gli Organi e l'amministrazione, ~~di cui all'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.~~
2. Nel caso in cui sia riscontrata la necessità di apporti specialistici la richiesta va inoltrata al Direttore generale, il quale, accertato che la particolare competenza ~~non sia disponibile nell'ambito della~~ ~~tecnostuttura,~~ propone al Consiglio di Amministrazione l'apporto consulenziale di un esperto esterno.

Articolo 13

(Organizzazione delle funzioni)

1. Le attività complessive del sistema aziendale si distribuiscono tra:
 - ~~☒~~ la Direzione Generale, con funzioni di indirizzo e controllo di sistema;
 - ~~☒~~ le Direzioni Regionali, con funzioni di gestione;
 - ~~☒~~ le Direzioni Territoriali subregionali, con funzioni di coordinamento e controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi sul territorio.

Articolo 14

(Direzione generale)

1. In applicazione delle direttive di strategia operativa e di risultato fissate dal Consiglio che, nell'ambito delle proprie competenze di gestione, approva il budget e ne verifica e controlla i risultati, la Direzione generale si colloca nel sistema organizzativo come Centro direzionale, con il ruolo di:
 - a) assicurare agli Organi dell'INPS il supporto propositivo, di analisi normativa e di conoscenza di quadro socio-economico e di contesto aziendale, ai fini della tenuta dei rapporti con le Istituzioni parlamentari e di Governo, della definizione delle politiche e delle strategie, della pianificazione, degli obiettivi di gestione e degli investimenti, della valutazione dei risultati dell'esercizio delle competenze decisionali attribuite per legge e regolamento agli Organi stessi;
 - b) assicurare a tutti i livelli del sistema aziendale le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale, mediante le risoluzioni di contenuto normativo/regolamentare e procedurale e la definizione degli indirizzi nel rapporto con i soggetti interessati, per improntarla ai requisiti di legittimità, di efficienza, di efficacia, di tempestività di intervento;
 - c) garantire la costante adeguatezza del livello di funzionalità delle

Articolo 14

(Direzione generale)

1. In applicazione delle direttive di strategia operativa e di risultato fissate dal Consiglio di Amministrazione che, nell'ambito delle proprie competenze di gestione, approva il budget e ne verifica e controlla i risultati, la Direzione generale si colloca nel sistema organizzativo come Centro direzionale, con il ruolo di:
 - ☒ assicurare agli Organi dell'INPS il supporto propositivo, di analisi normativa e di conoscenza di quadro socio-economico e di contesto aziendale, ai fini della tenuta dei rapporti con le Istituzioni parlamentari e di Governo, della definizione delle politiche e delle strategie, della pianificazione, degli obiettivi di gestione e degli investimenti, della valutazione dei risultati ~~aziendali~~, dell'esercizio delle competenze decisionali attribuite per legge e regolamento agli Organi ~~di amministrazione~~;
 - ☒ assicurare a tutti i livelli del sistema aziendale le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale, mediante le risoluzioni di contenuto normativo/regolamentare e procedurale e la definizione degli indirizzi nel rapporto con i soggetti interessati, per improntarla ai requisiti di legittimità, di efficienza, di efficacia, di tempestività di intervento;
 - ☒ garantire la costante adeguatezza del livello di funzionalità ~~della~~

strutture e delle attività professionali agli obiettivi di sviluppo del sistema organizzativo, esercitando il potere di elaborazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle politiche gestionali, di allocazione delle risorse e di definizione delle responsabilità nell'ambito dei processi di budget, nonché di controllo.

Articolo 15

(Vice Direttore generale)

1. Il Vice Direttore generale, in caso di impedimento temporaneo del Direttore generale svolge tutti i compiti di cui all'articolo 10 del presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, lettere b), c) e k).
2. Esercita le competenze delegategli dal Direttore generale, previa informativa al Consiglio, e lo coadiuva, in particolare, nell'esercizio dei compiti di verifica e per risolvere criticità di carattere generale.

Articolo 16

(Assetto della Direzione generale)

- d) La Direzione generale si articola, nei limiti delle indicazioni dell'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche, in :
- a) direzioni centrali, costituite come uffici di livello dirigenziale

~~tecnostuttura~~ e delle attività professionali agli obiettivi di sviluppo del sistema organizzativo, esercitando il potere di elaborazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle politiche gestionali, di allocazione delle risorse e di definizione delle responsabilità nell'ambito dei processi di budget, nonché di controllo.

Articolo 15

(Vice Direttore generale)

1. Il Vice Direttore generale svolge tutti i compiti di cui all'art.10 in caso di impedimento temporaneo del Direttore generale.
2. Esercita le competenze delegategli dal Direttore generale, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, e lo coadiuva, in particolare, nell'esercizio dei compiti di verifica ed ~~al fine di risolvere~~ criticità di carattere generale.

Articolo 16 (come modificato dalla Del. n.474 del 31.10.2000)

(Assetto ~~e funzioni~~ della Direzione generale)

1. La Direzione generale si articola in Direzioni centrali e costituite come ~~uffici~~ di livello dirigenziale generale, ~~che assicurano attività di consulenza e di apporto propositivo agli Organi e di indirizzo e controllo delle~~

<p>generale;</p> <p>b) <u>incarichi di supporto agli Organi, costituiti come uffici di livello dirigenziale generale;</u></p> <p>c) coordinamenti generali professionali;</p> <p>d) <u>uffici di diretta collaborazione con gli Organi, costituiti come uffici di livello dirigenziale.</u></p> <p>e) Nell'ambito della Direzione generale possono altresì essere istituiti incarichi specifici, ispettivi, di consulenza, studio e ricerche, ovvero concernenti attività con competenze interfunzionali, di livello dirigenziale generale, che potranno avvalersi di strutture eventualmente articolate in aree funzionali di livello dirigenziale nonché Progetti di valenza nazionale, costituiti come uffici di livello dirigenziale.</p> <p>f) Nell'ambito della Direzione generale è costituito il Comitato Pari opportunità ai sensi della L. 125/1991.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 (Articolazione delle strutture centrali)</p> <p>1. <u>Le Direzioni centrali sono articolate in aree funzionali affidate alla</u></p>	<p>strutture periferiche, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, nonché in Progetti a livello di funzione dirigenziale ed in Coordinamenti generali professionali, nei limiti delle indicazioni dell'Ordinamento dei Servizi.</p> <p>2. I Direttori centrali attribuiscono gli incarichi di direzione delle Aree ai dirigenti loro assegnati dal Direttore generale, assegnano ad essi i budget di gestione e ne definiscono le responsabilità.</p>
---	---

responsabilità dei dirigenti, che programmano, organizzano, coordinano e controllano le aree di attività di propria competenza per il conseguimento degli obiettivi loro affidati. Analoghe articolazioni possono essere realizzate nell'ambito degli incarichi di livello dirigenziale generale nonché degli Uffici di diretta collaborazione con gli Organi.

2. I Direttori centrali e gli altri dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale nonché i dirigenti responsabili di Uffici di diretta collaborazione con gli Organi e i dirigenti titolari di Progetti di valenza nazionale nominano i responsabili dei team e delle altre funzioni organizzative apicali specifiche della Direzione generale, scelti tra il personale inquadrato nelle posizioni ordinamentali apicali dell'area "C", sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione centrale come disciplinato dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente; revocano le funzioni attribuite ai responsabili di team e ai responsabili delle altre funzioni organizzative apicali, con atto scritto e motivato, in caso di inosservanza delle direttive impartite o di persistente accertamento di risultati negativi rispetto al raggiungimento degli obiettivi operativi prefissati, su proposta del dirigente competente, con le procedure disciplinate dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente.

Articolo 18

(Macrofunzioni della Direzione generale)

1. La Direzione generale svolge le seguenti macrofunzioni:

- a) attività di studio della legislazione in materia previdenziale e assistenziale ai fini della valutazione dell'impatto delle norme sull'operatività dell'INPS nonché dell'attività propositiva in materia di semplificazione della legislazione; assistenza normativa, supporto istruttorio ed organizzativo per il corretto svolgimento dell'attività degli Organi;
- b) collaborazione diretta per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'INPS propri del Presidente;
- c) collaborazione diretta per lo svolgimento dei compiti di indirizzo e vigilanza del CIV;
- d) emanazione delle direttive attuative di norme legislative e/o regolamentari, studio e definizione delle procedure e delle modalità di relazione con soggetti fisici e giuridici in materia di:
 - ? gestione dei conti assicurativi e di pensioni;
 - ? ammortizzatori sociali, di sostegno al reddito e di prestazioni per la salute e la famiglia;
 - ? riscossione dei contributi, emersione del lavoro nero e vigilanza sull'evasione ed elusione contributiva, anche in sinergia con altre pubbliche amministrazioni, nonché individuazione delle aree di

3. La Direzione generale svolge le seguenti macrofunzioni:

- ✍ assistenza normativa, supporto istruttorio ed organizzativo per il corretto svolgimento dell'attività degli Organi;
- ✍ collaborazione diretta per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'INPS propri del Presidente;
- ✍ collaborazione diretta per lo svolgimento dei compiti di indirizzo e vigilanza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- ✍ emanazione delle direttive attuative della normativa, studio e definizione delle procedure e delle modalità di relazione con il ~~cliente~~ in materia di gestione dei conti assicurativi e di pensioni;
- ✍ emanazione delle direttive attuative della normativa, studio e definizione delle procedure e delle modalità di relazione con il ~~cliente~~ in materia di ammortizzatori sociali, di sostegno al reddito e di prestazioni per la salute e la famiglia;
- ✍ emanazione delle direttive attuative della normativa, studio e definizione delle procedure e delle modalità di relazione con i soggetti contribuenti e con le istituzioni collegate in materia di riscossione dei contributi, di emersione del lavoro nero e di vigilanza sull'evasione ed elusione contributiva, anche in sinergia con altre pubbliche amministrazioni, nonché individuazione delle aree di rischio;

<p>rischio;</p> <p>e) analisi e gestione del budget delle entrate contributive e delle uscite per prestazioni;</p> <p>f) verifica della regolarità dell'azione amministrativa nelle strutture centrali e periferiche dell'INPS, mediante indagini e inchieste, anche ai fini dell'accertamento delle relative responsabilità;</p> <p>g) <u>sviluppo dei modelli organizzativi, anche attraverso la semplificazione ed integrazione dei processi lavorativi, mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sviluppo delle metodologie di benchmarking e diffusione delle migliori prassi operative;</u></p> <p>h) promozione dei processi di integrazione interistituzionale;</p> <p>i) acquisizione e sviluppo delle risorse umane <u>nel rispetto delle pari opportunità;</u></p> <p>j) elaborazione dei criteri generali di politica del personale e dei rapporti con le organizzazioni sindacali. e gli organismi esterni rappresentativi degli interessi di categoria;</p> <p>k) sviluppo delle metodologie e degli strumenti di pianificazione e controllo di gestione;</p> <p>l) elaborazione dei criteri in materia di formazione, addestramento e sviluppo professionale e gestione delle relative attività;</p> <p>m) gestione economico finanziaria e rilevazione dei flussi finanziari ed economici ai fini istituzionali e di bilancio;</p>	<p>✗ analisi e gestione del budget delle entrate contributive e delle uscite per prestazioni;</p> <p>✗ verifica della regolarità dell'azione amministrativa nelle strutture centrali e periferiche dell'INPS, mediante indagini e inchieste, anche ai fini dell'accertamento delle relative responsabilità;</p> <p>✗ sviluppo dei modelli organizzativi, delle metodologie e degli strumenti di programmazione, delle integrazioni interistituzionali;</p> <p>✗ acquisizione e sviluppo della risorsa umana;</p> <p>✗ elaborazione dei criteri generali di politica del personale e rapporti con le OO.SS. e gli organismi esterni rappresentativi degli interessi di categoria;</p> <p>✗ sviluppo delle metodologie e degli strumenti di pianificazione e controllo di gestione;</p> <p>✗ elaborazione dei criteri in materia di formazione, addestramento e sviluppo professionale, gestione delle relative attività;</p> <p>✗ gestione economico finanziaria e rilevazione dei flussi finanziari ed economici ai fini istituzionali e di bilancio;</p> <p>✗ sviluppo della comunicazione organizzativa;</p> <p>✗ evoluzione del sistema informatico in coerenza con il modello organizzativo, sviluppo e potenziamento della infrastruttura tecnologica, adeguamento ed implementazione delle procedure automatizzate e dell'integrazione dei sistemi informativi, gestione delle risorse e dei progetti di sviluppo software assegnati ai centri di</p>
--	---

<p>n) sviluppo della comunicazione organizzativa;</p> <p>o) adeguamento ed implementazione delle procedure automatizzate e dell'integrazione dei sistemi informativi, gestione delle risorse e dei progetti di sviluppo software;</p> <p>p) sistematizzazione del patrimonio informativo e accrescimento delle conoscenze dell'INPS; studio e rappresentazione della normativa e dei fenomeni socio-economici connessi allo sviluppo delle politiche previdenziali e assistenziali; ricerca finalizzata a supportare la progettazione del cambiamento tecnico-organizzativo interno;</p> <p>q) acquisizione delle risorse strumentali e gestione dei servizi;</p> <p>r) relazioni esterne e <u>rapporti con i media, comunicazione interna ed esterna, promozione dell'immagine dell'INPS;</u></p> <p>s) sviluppo delle metodologie di rilevazione, elaborazione e validazione dei dati statistici;</p> <p>t) <u>emanazione delle direttive attuative degli accordi internazionali; studio e definizione delle procedure e delle modalità di relazione e collaborazione con le istituzioni nazionali ed estere in materia di convenzioni internazionali e flussi migratori;</u></p> <p>u) <u>direzione di operazioni a termine per programmi e progetti di eccezionale rilievo organizzativo o di sperimentazione per l'impianto di nuove funzioni e/o per sinergie con altri soggetti istituzionali;</u></p> <p>v) consulenza su aspetti problematici e multidisciplinari delle funzioni istituzionali;</p>	<p>programmazione regionale;</p> <p>☒ sistematizzazione del patrimonio informativo e accrescimento delle conoscenze dell'Inps; studio e rappresentazione della normativa e dei fenomeni socio-economici connessi allo sviluppo delle politiche previdenziali e assistenziali; ricerca finalizzata a supportare la progettazione del cambiamento tecnico-organizzativo interno;</p> <p>☒ acquisizione delle risorse strumentali e gestione dei servizi;</p> <p>☒ relazioni esterne;</p> <p>☒ sviluppo delle metodologie di rilevazione, elaborazione e validazione dei dati statistici;</p> <p>☒ direzione di operazioni a termine per programmi e progetti di eccezionale rilievo organizzativo o di sperimentazione per l'impianto di nuove funzioni e/o per sinergie con altri soggetti istituzionali;</p> <p>☒ consulenza su aspetti problematici e multidisciplinari delle funzioni istituzionali;</p> <p>☒ definizione delle direttive e delle linee di attuazione per la garanzia della sicurezza dei sistemi informativi automatizzati e per la integrità e riservatezza dei dati in formato elettronico.</p> <p>4. Nell'ambito della Direzione Generale specifiche attività istituzionali sono svolte presso i Coordinamenti generali Legale, Medico-legale, Tecnico-edilizio e Statistico - attuariale.</p>
--	---

- w) definizione delle direttive e delle linee di attuazione per la garanzia della sicurezza dei sistemi informativi automatizzati e per la integrità e riservatezza dei dati in formato elettronico;
- x) potenziamento ed evoluzione tecnologica delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione, in coerenza con il modello organizzativo, per la realizzazione e l'erogazione dei servizi in rete rivolti agli utenti interni ed esterni, attraverso diversi canali di interazione, quali il call center, la rete intranet e la rete internet;
- y) realizzazione e gestione della telematizzazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli altri organismi privati rappresentativi di interessi diffusi;
- z) realizzazione del servizio di supporto agli utenti telematici (comuni, patronati, Caf, associazioni di categoria e di consumatori, consulenti, cittadini, imprese, ecc.), creazione di un centro nazionale di ascolto nonché realizzazione di servizi personalizzati, con particolare riferimento alle esigenze degli utenti disabili o appartenenti a categorie svantaggiate
- aa) raccordo centro-periferia per il miglioramento della funzionalità delle strutture.
2. Nell'ambito della Direzione generale specifiche attività istituzionali sono svolte presso i Coordinamenti generali legale, medico-legale, tecnico-edilizio, statistico-attuariale nonchè presso il Coordinamento di Psicologia del lavoro, istituito in via sperimentale con deliberazione del

Consiglio n. 55/2002.

Articolo 19

(Direzioni regionali)

1. Le Direzioni regionali costituiscono centri di coordinamento, di responsabilità complessiva della gestione, di verifica delle attività produttive e di gestione delle relative risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnologiche.
2. Le Direzioni regionali sono collocate in ciascun capoluogo di Regione e sono costituite come uffici di livello dirigenziale generale, ad eccezione delle Direzioni regionali per la Basilicata, il Molise, l'Umbria, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, costituite come uffici di livello dirigenziale.
3. Le Direzioni regionali sono articolate in aree funzionali affidate alla responsabilità dei dirigenti, che programmano, organizzano, coordinano e controllano le aree di attività di propria competenza per il conseguimento degli obiettivi loro affidati.

Articolo 20

(Assetto delle Direzioni regionali)

Articolo 17 (nuovo art. 19)

(Direzioni regionali)

1. Le Direzioni regionali costituiscono centri di coordinamento, di responsabilità complessiva della gestione, di verifica delle attività produttive e di gestione delle relative risorse.
2. Le Direzioni regionali sono collocate in ciascun capoluogo di Regione e sono costituite come uffici di livello dirigenziale generale, ad eccezione delle Direzioni regionali per la Basilicata, il Molise, l'Umbria, il Trentino Alto Adige e la Valle D'Aosta costituite come uffici di livello dirigenziale.

Articolo 18 (nuovo art. 20)

(Assetto della Direzione regionale)

1. L'organizzazione delle Direzioni regionali si modella:
 - a) per le funzioni residenti nelle Direzioni regionali;
 - b) per le funzioni di presidio e controllo delle attività produttive facenti capo alle Direzioni territoriali sub-regionali, caratterizzate dal bacino di utenza provinciale e sub-provinciale e dal numero e dimensionamento delle strutture di servizio.
2. Presso ciascuna Direzione regionale sono costituiti:
 - a) la Conferenza regionale dei Direttori provinciali e sub provinciali, presieduta dal Direttore regionale, con la funzione di realizzare la programmazione, l'integrazione e lo sviluppo equilibrato dei livelli di servizio nonché l'ottimale assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali in tutte le strutture della regione;
 - b) la Conferenza dei coordinatori legali e la Conferenza dei coordinatori medico/legali, indette d'intesa con i rispettivi coordinatori e presiedute dal Direttore regionale, al fine di assicurare omogeneità di comportamento degli uffici legali e medico-legali sul territorio, anche in relazione ai rapporti con i Comitati regionali e provinciali;
 - c) il Nucleo di valutazione regionale, presieduto dal Direttore regionale, la cui composizione e le relative funzioni sono disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
3. Presso le Direzioni regionali si esercitano funzioni di coordinamento e di gestione delle attività di vigilanza.
4. Presso le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali e, ove necessario,

1. L'organizzazione delle Direzioni regionali si modella:
 - ~~per~~ per le funzioni residenti ~~nella Sede regionale~~;
 - ~~per~~ per le funzioni di presidio e controllo delle attività produttive facenti capo alle Direzioni Territoriali sub regionali, caratterizzate dal bacino di utenza provinciale e sub provinciale e dal numero e dimensionamento delle strutture di servizio.
2. Presso ciascuna Direzione regionale è costituita la Conferenza regionale dei Direttori, presieduta dal Direttore regionale, con la funzione di realizzare la programmazione, l'integrazione e lo sviluppo equilibrato dei livelli di servizio in tutte le strutture della regione.
3. Presso le Direzioni regionali si esercitano funzioni di coordinamento e di gestione delle attività di vigilanza.
4. Presso le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali e, ove necessario, sub provinciali, si esercitano le funzioni di coordinamento delle attività legale e medico/legale; presso la Direzione regionale si esercita altresì l'attività tecnico/edilizia per il territorio della regione, nonché le attività statistiche attuariali.
5. Presso ciascuna Direzione regionale sono costituite la Conferenza dei Coordinatori legali e dei Coordinatori medico/legali, ~~indette dal Direttore regionale~~, al fine di assicurare omogeneità di comportamento degli uffici ~~legali e sanitari~~ sul territorio, anche in relazione ai rapporti con i Comitati regionali e provinciali.

sub-provinciali, si esercitano le funzioni di coordinamento delle attività legale e medico/legale; presso la Direzione regionale si esercitano altresì le attività tecnico/edilizie per il territorio della regione nonché le attività statistico attuariali.

Articolo 21

(Funzioni delle Direzioni regionali)

1. Le Direzioni regionali, nell'ambito di competenza territoriale, esercitano le funzioni di:
 - a) definire, per tutte le strutture del territorio, attraverso la Conferenza regionale dei direttori, tenuto conto delle proposte dei Direttori territoriali ed in conformità agli indirizzi della Direzione generale, le direttive regionali:
 - di sviluppo organizzativo e funzionale;
 - di orientamento produttivo;
 - di gestione delle risorse umane nel rispetto delle pari opportunità;
 - di attuazione dell'azione formativa, in funzione dello sviluppo delle competenze e del loro adeguamento al processo di riorganizzazione delle strutture;
 - di attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e

Articolo 19

(Funzioni della Direzione regionale)

(VEDI ANCHE ART. 39 SULLE FUNZIONI DEI DIRETTORI REG.)

1. La Direzione regionale, nell'ambito di competenza territoriale, esercita le funzioni di:
 - ✍ conferire l'incarico di Direzione territoriale sub regionale sulla base dell'individuazione effettuata dal Direttore generale;
 - ✍ attribuire ai dirigenti gli incarichi di direzione delle Aree della Direzione regionale; attribuire ai dirigenti gli incarichi di direzione delle funzioni manageriali delle Direzioni territoriali tenuto conto delle proposte dei rispettivi Direttori nell'ambito della Conferenza regionale; nominare i Direttori delle Agenzie di produzione e i responsabili dei processi sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione regionale costituito a norma del vigente Contratto integrativo;
 - ✍ interpretare e rappresentare al livello centrale le esigenze, le specificità e le opportunità del proprio territorio;

<p>successive modificazioni e integrazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di comunicazione e di relazione con le istituzioni esterne; - di supporto strumentale; <p>b) collaborare alla definizione degli indirizzi e delle politiche gestionali della Direzione generale con studi e proposte da sottoporre alla valutazione del Direttore generale;</p> <p>c) elaborare, nell'ambito della Conferenza regionale dei direttori, tenuto conto degli obiettivi assegnati e delle esigenze rappresentate dai Direttori territoriali, la proposta complessiva di budget regionale da sottoporre al Direttore generale;</p> <p>d) elaborare - nell'ambito della programmazione decentrata a supporto del ruolo di governo delle risorse e delle politiche territoriali - programmi di produzione ed individuare percorsi di graduale convergenza verso gli obiettivi di qualità ai fini della formulazione del Piano delle attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;</p> <p>e) assegnare, sulla base della direttiva annuale emanata dal Direttore generale, ai Direttori territoriali provinciali e sub-provinciali i budget e verificarne la progressiva attuazione;</p> <p>f) <u>assicurare il coordinamento e la verifica della funzione di controllo ordinario di regolarità amministrativa e contabile attribuita ai dirigenti; eseguire le verifiche periodiche di regolarità contabile, con accessi almeno annuali, al fine di garantire la correttezza e la</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✍ definire, per tutte le strutture del territorio, attraverso la Conferenza regionale, tenuto conto delle proposte dei Direttori territoriali ed in conformità agli indirizzi della Direzione generale, le direttive regionali: <ul style="list-style-type: none"> - di sviluppo organizzativo e funzionale; - di orientamento produttivo; - di gestione delle risorse umane; - di attuazione dell'azione formativa, in funzione dello sviluppo delle competenze e del loro adeguamento al processo di riorganizzazione delle strutture; - di attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni; - di comunicazione e di relazione con le istituzioni esterne; - di supporto strumentale; ✍ elaborare, nell'ambito della Conferenza regionale, tenuto conto degli obiettivi assegnati e delle esigenze rappresentate dai Direttori territoriali, la proposta complessiva di budget regionale da sottoporre al Direttore generale; ✍ assegnare ai Direttori territoriali provinciali i budget e verificarne la progressiva attuazione, essendo l'attribuzione dei budget sub-provinciali affidata al Comitato dei direttori; ✍ assicurare la funzione di controllo di regolarità amministrativa e
---	---

legittimità dell'azione amministrativa dell'INPS nell'ambito territoriale di competenza;

- g) attuare i processi di integrazione interistituzionale, ricercando le possibili sinergie con le pubbliche amministrazioni operanti a livello regionale nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, in conformità alle direttive del Consiglio;
- h) rappresentare al livello centrale e soddisfare a livello delle strutture produttive le esigenze di indirizzo normativo/istituzionale;
- i) formulare proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio ed attuare le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
- j) provvedere, nei limiti del proprio budget, ad acquisire tutte le necessarie risorse strumentali per il funzionamento e le competenze della Direzione regionale, nonché, per le Direzioni territoriali, quelle che possono generare economie di scala o di sistema, salvo quelle effettuate a livello centrale;
- k) elaborare proposte di adeguamento delle procedure informatiche e formulare osservazioni sulla funzionalità di quelle in uso, da sottoporre alla Direzione centrale competente; gestire le infrastrutture informatiche; assicurare l'assistenza tecnica sulla rete produttiva;
- l) coordinare l'attivazione, l'erogazione del servizio e il relativo supporto agli utenti telematici ed attuare, sul territorio, gli indirizzi in materia di marketing, formazione e assistenza d'intesa con la struttura

contabile, con accessi periodici, almeno semestrali, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa dell'INPS nell'ambito territoriale di competenza;

- ✎ attuare i processi di integrazione interistituzionale, ricercando le possibili sinergie con le Pubbliche Amministrazioni operanti a livello regionale nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- ✎ rappresentare al livello centrale e soddisfare a livello delle strutture produttive le esigenze di indirizzo normativo/istituzionale;
- ✎ formulare proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio ed attuare le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
- ✎ provvedere, nei limiti del proprio budget, ad acquisire tutte le necessarie risorse strumentali per il funzionamento e le competenze della Direzione regionale, nonché, per le Direzioni territoriali, quelle che possono generare economie di scala o di sistema, salvo quelle effettuate a livello centrale;
- ✎ elaborare proposte di adeguamento delle procedure informatiche e formulare osservazioni sulla funzionalità di quelle in uso, da sottoporre alla Direzione centrale competente; gestire le infrastrutture informatiche e gli archivi; assicurare l'assistenza tecnica sulla rete produttiva;
- ✎ concertare con le Direzioni centrali, sentiti i Direttori interessati, la

centrale competente;

m) concertare con le Direzioni centrali, sentiti i Direttori interessati, la messa a disposizione di risorse umane necessarie alla realizzazione di interventi predeterminati dalla Direzione generale;

n) rappresentare al livello centrale le esigenze e le specificità del proprio territorio nonché le iniziative intraprese per il miglioramento organizzativo e della qualità dei servizi, anche in sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati;

o) assicurare al Comitato regionale il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio-economico e di contesto aziendale in ambito regionale;

p) formulare, in ambito regionale e sulla base dell'individuazione delle aree a rischio, il budget annuale dell'attività di vigilanza; fissare le linee di indirizzo per un'efficace lotta all'evasione ed elusione contributiva, anche in sinergia con altre pubbliche amministrazioni; monitorare le risultanze dell'attività ispettiva;

q) d'intesa con i Coordinatori regionali, definire gli interventi necessari all'esercizio delle attività professionali legale, medico/legale, tecnico/edilizio e statistico/attuariale e verificare l'andamento e i risultati delle attività professionali.

messa a disposizione di risorse umane necessarie alla realizzazione di interventi predeterminati dalla Direzione Generale;

☞ assicurare al Comitato Regionale il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio-economico e di contesto aziendale in ambito regionale;

☞ formulare, in ambito regionale e sulla base dell'individuazione delle aree a rischio, il budget annuale dell'attività di vigilanza; fissare le linee di indirizzo per un'efficace lotta all'evasione ed elusione contributiva, anche in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni; monitorare le risultanze dell'attività ispettiva;

☞ d'intesa con i Coordinatori regionali, definire gli interventi necessari all'esercizio delle attività professionali legale, medico/legale, tecnico/edilizio e statistico/attuariale e verificare l'andamento e i risultati delle attività professionali.

2. Il Direttore regionale assume, per la struttura cui è preposto, la veste di "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22

(Ruolo e responsabilità dei responsabili dei team e delle funzioni organizzative apicali della Direzione generale e delle Direzioni regionali)

1. Nella Direzione generale e nelle Direzioni regionali la gestione operativa dei prodotti/servizi è assicurata dai funzionari responsabili di team o titolari delle altre posizioni organizzative apicali specifiche.
2. Il ruolo e la responsabilità dei titolari dei team e delle altre funzioni organizzative apicali specifiche si sostanzia:
 - a) nella realizzazione degli obiettivi operativi assegnati;
 - b) nella corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti;
 - c) nella corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto dei criteri di organizzazione e di ergonomia del lavoro predefiniti;
 - d) nell'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi alla gestione operativa dei prodotti/servizi di competenza e nella gestione dei relativi procedimenti;
 - e) nella garanzia del rispetto dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente interno ed esterno.
3. I responsabili dei team e delle funzioni organizzative apicali specifiche sono sottoposti alla valutazione delle prestazioni, con cadenza annuale, con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali ed

integrativi di ente.

Articolo 23

(Funzioni delle Direzioni territoriali sub-regionali)

1. Le Direzioni territoriali sub-regionali sono costituite dalle direzioni provinciali e da quelle sub-provinciali, in coerenza con le disposizioni dell'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche.
2. Presso le Direzioni territoriali sub-regionali sono svolte le funzioni di coordinamento e controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi sul territorio nonché le funzioni di produzione e di supporto cui al successivo articolo 24.

Articolo 20

(Funzioni delle Direzioni Territoriali subregionali)

(VEDI ART. 23 E ART. 41 DELLA BOZZA)

1. Le Direzioni territoriali subregionali sono costituite dalle direzioni provinciali e da quelle subprovinciali, in coerenza con le disposizioni dell'Ordinamento dei Servizi.
2. I Direttori provinciali, tenuto conto delle direttive regionali, esercitano le funzioni di :
 - ✍ governo delle risorse umane, strumentali e logistiche;
 - ✍ gestione della comunicazione interna ed esterna;
 - ✍ controllo della produzione e della qualità dei servizi;
 - ✍ gestione degli assetti organizzativi e della rete informativa;
 - ✍ gestione e sviluppo dell'azione formativa;
 - ✍ analisi e monitoraggio dei flussi contabili e finanziari;
 - ✍ gestione delle attività di vigilanza e delle sofferenze creditizie.
3. Sono preposti al coordinamento e al controllo dei processi realizzati all'interno delle rispettive strutture e presso le Agenzie di produzione rientranti nel proprio comprensorio territoriale.
4. Esercitano i poteri di direttiva normativa e procedurale, di definizione

dei criteri di organizzazione del lavoro, di messa a disposizione e di utilizzo delle risorse nei confronti dei direttori delle Agenzie di produzione e dei responsabili dei processi.

5. Assicurano, negli atti e nei provvedimenti adottati dai Direttori di Agenzia o dei responsabili di processo, il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità degli atti e delle direttive operative mediante controlli a campione, sulla base delle metodologie emanate dalla Direzione Generale e secondo le modalità fissate dalla Direzione regionale.
6. Formulano proposte per la costituzione del budget di loro competenza, provvedono alla sua gestione, rispondono delle risorse utilizzate e degli obiettivi conseguiti.
7. Assumono la veste di "datore di lavoro", ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, per le strutture cui sono preposti, comprendenti le Agenzie di produzione che vi fanno capo.
8. Stante la responsabilità complessiva dei Direttori sull'andamento e sui risultati conseguiti dalle Agenzie di produzione e dai processi, ad essi fanno capo le funzioni gestionali e di responsabilità esterna, anche ai fini della predeterminazione del Giudice territorialmente competente ai sensi del terzo comma dell'art. 444 del C.P.C. in materia di riscossione dei contributi.
9. Il Direttore provinciale assicura al Comitato provinciale il supporto di

analisi normativa, di conoscenza del quadro socio-economico e di contesto ambientale in ambito provinciale.

~~10.~~ Esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati provinciali qualora si evidenzino profili di illegittimità, ai sensi dell'art.46, comma 9, della legge n.88/89, con riferimento ai provvedimenti emanati nell'ambito provinciale e svolgono, altresì, le funzioni di collegamento con i Comitati provinciali INPS, ~~con gli altri organismi provinciali ed ogni altra funzione collegata all'incarico specifico.~~

11. Nelle provincie in cui insistono Direzioni sub provinciali è costituito il Comitato dei direttori, presieduto dal Direttore provinciale, con le funzioni di:

- ✍ garantire il coordinamento e l'uniformità del livello di servizio su tutto il territorio;
- ✍ disciplinare le modalità di organizzazione dei servizi al pubblico e gli orari di apertura dei punti di servizio;
- ✍ elaborare le proposte complessive, da sottoporre alla Conferenza regionale, per lo sviluppo delle attività e per l'attribuzione del budget provinciale da ripartire sulle varie strutture.

~~12. I Direttori subprovinciali esercitano le funzioni di cui ai precedenti commi da 4 a 8 e partecipano al Comitato dei direttori di cui al precedente comma 11.~~

Articolo 24

(Funzioni di produzione e di supporto)

1. Le attività produttive comprendono l'intero ciclo operativo mediante il quale si assolvono le funzioni istituzionali di riscossione dei contributi, di erogazione delle prestazioni e le connesse attività amministrative, contabili, informatiche, legali e medico-legali.
2. Esse si realizzano mediante unità di processo incaricate dei processi primari di:
 - a) gestione dell'utente assicurato/pensionato, quale complesso di attività inerenti alla costituzione, variazione ed utilizzo del conto assicurativo;
 - b) gestione del soggetto contribuente, quale complesso di attività che riguardano tutti gli aspetti del rapporto contributivo;
 - c) gestione del soggetto richiedente le prestazioni a sostegno del reddito.
3. Le attività produttive comprendono tutte le fasi del rapporto con l'utente assicurato/pensionato, con il soggetto richiedente le prestazioni a sostegno del reddito e con il soggetto contribuente, da quella costitutiva a quella conclusiva, compresa la gestione dei crediti ed il loro recupero, e

Articolo 21 (nuovi art. 24 e 39)

(Funzioni di produzione)

1. Le attività produttive comprendono l'intero ciclo operativo mediante il quale si assolvono le funzioni istituzionali di riscossione dei contributi, di erogazione delle prestazioni e le connesse attività amministrative e contabili.
2. Esse si realizzano mediante gruppi di processo incaricati dei processi primari di:
 - gestione dell'utente assicurato/pensionato, quale complesso di attività inerenti alla costituzione, variazione ed utilizzo del conto assicurativo, che si realizza sia con il compimento delle richieste di servizio sia con la connessa consulenza;
 - gestione del soggetto contribuente, quale complesso di attività operative e informative che riguardano tutti gli aspetti del rapporto contributivo, dalla fase costitutiva a quella conclusiva, compresa la gestione dei crediti ed il loro recupero, e tutti i rapporti di natura tecnica, amministrativa e contabile nascenti dall'obbligo contributivo;
 - gestione del soggetto richiedente le prestazioni a sostegno del reddito;
3. Le attività produttive - nonché quelle di supporto - si svolgono all'interno delle Direzioni provinciali e sub provinciali o sono decentrate presso le

tutti i rapporti di natura tecnica, amministrativa e contabile nonché le attività informative e consulenziali. Dette attività si svolgono all'interno delle Direzioni provinciali e sub provinciali o sono decentrate presso le Agenzie;

4. Le attività di supporto riferibili ai processi abilitanti, intesi come insieme di attività riconducibili a:
 - a) area risorse;
 - b) area controllo;
 - c) area comunicazione.si svolgono all'interno delle Direzioni provinciali e sub-provinciali.
5. Le Agenzie fanno capo alla Direzione provinciale o sub-provinciale che ha competenza sul bacino nel quale è collocata ciascuna Agenzia.

Articolo 25

(Istituzione delle Agenzie)

1. L'istituzione delle Agenzie è prevista nel piano di decentramento territoriale dei servizi deliberato dal Consiglio, su proposta del Direttore generale.
2. I provvedimenti di attuazione relativi, che tengono conto - nelle linee indicate dal Consiglio - di possibili sinergie con altre pubbliche amministrazioni, sono adottati dal Direttore regionale competente,

Agenzie di produzione. Le Agenzie di produzione fanno capo alla Direzione provinciale o sub provinciale che ha competenza sul bacino nel quale è collocata l'Agenzia.

Articolo 22 (nuovo art. 25)

(Istituzione delle Agenzie di produzione)

1. L'istituzione delle Agenzie di produzione è prevista nel piano di decentramento territoriale dei servizi deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale.
2. I provvedimenti di attuazione relativi, che tengono conto - nelle linee indicate dal Consiglio di Amministrazione - di possibili sinergie ~~con~~ INPDAP ed INAIL, sono adottati dal Direttore regionale competente,

<p>nell'ambito del budget assegnato dal Direttore generale.</p> <p>3. L'istituzione delle Agenzie, sentiti anche i Comitati <u>regionali e provinciali</u> interessati, risponde a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata:</p> <p>a) sull'individuazione del bacino di utenza, tenuto conto dei parametri di riferimento fissati nel regolamento di attuazione del decentramento territoriale approvato dal Consiglio;</p> <p>b) sull'analisi del livello di soddisfazione delle attese di servizio dei cittadini e delle aziende, sia in termini di tempestività e qualità dei servizi, sia in termini di accessibilità alle strutture dell'INPS, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;</p> <p>c) sulla comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi conseguibili dalle Agenzie ed il bilancio tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione dell'assetto di servizio;</p> <p>d) <u>sulla capacità dell'Agenzia di porsi, mediante l'attivazione di sinergie e l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, come punto di front office avanzato della Pubblica Amministrazione.</u></p> <p>4. Il decentramento, sottoposto a monitoraggio e verifica da parte della Direzione Generale, deve rispondere, <u>in via prioritaria</u>:</p> <p>a) all'esigenza di conseguire economie di gestione;</p> <p>b) al decongestionamento e alla migliore governabilità delle</p>	<p>nell'ambito del budget assegnato dal Direttore generale.</p> <p>3. L'istituzione delle Agenzie di produzione, sentiti anche i Comitati territoriali rappresentativi delle forze sociali interessati, risponde a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata:</p> <p>☞ sull'individuazione del bacino di utenza, tenuto conto dei parametri di riferimento fissati nel regolamento di attuazione del decentramento territoriale approvato dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>☞ sull'analisi del livello di soddisfazione delle attese di servizio dei cittadini e delle aziende, sia in termini di tempestività e qualità dei servizi, sia in termini di accessibilità alle strutture dell'Ente, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;</p> <p>☞ sulla comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi conseguibili dalle Agenzie di produzione ed il bilancio tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione dell'assetto di servizio.</p> <p>5. Lo sviluppo del decentramento, mediante costituzione di Agenzie di produzione sul territorio, deve rispondere, in via prioritaria, alle esigenze di economicità della gestione e di decongestionamento e migliore governabilità delle Direzioni ad elevata concentrazione di personale e di utenza.</p>
---	--

Direzioni provinciali e sub-provinciali ad elevata concentrazione di personale e di utenza;

- c) alla necessità di fornire ai cittadini, in ogni punto della rete costituita dalle Direzioni territoriali sub-regionali e dalle Agenzie, la gamma più ampia possibile dei servizi dell'INPS congiuntamente ai servizi di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 26

(Punti INPS)

1. I Punti INPS sono sportelli dell'Istituto realizzati, anche a tempo determinato, per far fronte a particolari problematiche e criticità, presso i Comuni o strutture di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano esplicita richiesta.
2. I Punti INPS erogano servizi predefiniti, le informazioni e la modulistica disponibile mediante il collegamento on line con l'Istituto.
3. Nella forma di cui al comma 2, i Punti INPS accedono ai servizi on line predisposti dall'Istituto sulla base di specifici codici di identificazione attribuiti per garantire la sicurezza degli accessi e secondo modalità predefinite. Eventuali esigenze di assistenza e formazione sono disciplinate da appositi protocolli stipulati dal Direttore regionale e dall'amministrazione interessata.

Articolo 23 (nuovo art. 26)

(Punti cliente)

1. I Punti ~~cliente~~ sono insediamenti dell'INPS realizzati presso i Comuni o strutture di altre pubbliche amministrazioni, ~~ove possibile in sinergia con INPDAP e INAIL~~, al servizio di bacini di utenza aventi consistenza di popolazione e dimensioni di carichi di lavoro inferiori ai parametri minimi di riferimento fissati dal Consiglio di Amministrazione per l'istituzione di un'Agenzia, nei quali si presenta l'obiettivo difficoltà di accedere alle strutture dell'INPS.
2. I Punti cliente erogano servizi predefiniti, informazioni e fornitura della documentazione, che vengono ordinariamente svolti da dipendenti comunali o da funzionari delle Amministrazioni interessate appositamente incaricati ed eventualmente supportati, in relazione all'entità del bacino di utenza, da presenze periodiche di personale dell'INPS.

4. In logica di più intensa integrazione operativa, l'INPS e le amministrazioni interessate possono concordare di erogare congiuntamente ulteriori servizi rispetto a quelli di cui al comma 2.
5. Il servizio è di regola svolto da dipendenti comunali o da funzionari delle Amministrazioni interessate appositamente incaricati ed eventualmente supportati, in relazione all'entità del bacino di utenza, da presenze periodiche di personale dell'INPS.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'istituzione dei Punti INPS è determinata dal Direttore regionale, su proposta del Direttore provinciale o sub-provinciale, sentiti i Comitati regionale e provinciale, sulla base della Convenzione quadro definita dal Consiglio su proposta del Direttore generale.
7. Il provvedimento di istituzione dei Punti INPS, nonché la convenzione che individua ulteriori servizi da erogare rispetto a quelli di cui al comma 2 e le relative modalità di erogazione, regolano l'utilizzo dei locali e delle risorse impegnate dalle parti e definiscono i reciproci impegni anche in termini di formazione del personale e di assistenza.

Articolo 27

(Direzione delle Agenzie, responsabilità delle unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali delle Direzioni provinciali e subprovinciali)

- ~~3. L'istituzione dei Punti cliente, nonché la convenzione per l'utilizzo dei locali e delle risorse del Comune interessato, è determinata dal Direttore regionale, sentiti i Comitati regionali e provinciali, sulla base della convenzione quadro definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale e delle previsioni di sviluppo del decentramento territoriale contenute nell'apposito piano deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale.~~

Articolo 24 (nuovo art. 27)

(Direzione delle Agenzie di produzione e responsabilità di processo)

1. La direzione delle Agenzie, la responsabilità delle unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali sono affidate a funzionari scelti tra il personale inquadrato nelle posizioni ordinamentali apicali dell'area "C".
2. I direttori delle Agenzie e i responsabili di unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali sono nominati dal Direttore regionale.
3. Nella nomina si tiene conto delle competenze professionali, del potenziale di capacità e del curriculum didattico e funzionale degli aspiranti, come disciplinato dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente.
4. I direttori delle Agenzie e i responsabili di unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali rispondono al Direttore provinciale o sub-provinciale competente in ordine all'applicazione:
 - ? delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione;
 - ? delle disposizioni di carattere normativo e procedurale;
 - ? dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane;
 - ? dei requisiti di conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti;
 - ? degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con gli utenti.
5. I direttori delle Agenzie e i responsabili di unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali, nei confronti dei destinatari dei servizi e

- ~~4.~~ La direzione delle Agenzie di produzione e la responsabilità dei processi sono affidate a funzionari scelti tra gli appartenenti alle posizioni organizzative ~~C4 e C5.~~
2. I Direttori delle Agenzie di produzione e i responsabili di processo sono nominati dal Direttore regionale.
3. Nella nomina si tiene conto delle competenze professionali, del potenziale di capacità e del curriculum didattico e funzionale degli aspiranti, con le modalità del vigente C.C.N.L. integrativo.
4. I Direttori delle Agenzie di produzione ed i responsabili di processo rispondono al Direttore provinciale o sub provinciale competente in ordine all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane, nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.
5. I Direttori delle Agenzie di produzione ed i responsabili di processo, nei confronti dei destinatari dei servizi e nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti dovuti sulla base delle disposizioni di legge e delle direttive dirigenziali, delle circolari emanate dalla Direzione generale, nonché delle procedure informatiche validate dalla Direzione generale.

nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti dovuti sulla base delle disposizioni di legge e delle direttive dirigenziali, delle circolari emanate dalla Direzione generale, nonché delle procedure informatiche convalidate dalla Direzione generale.

6. I direttori delle Agenzie e i responsabili di unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali sono sottoposti alla valutazione delle prestazioni, con cadenza annuale, con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente.

Articolo 28

(Ruolo e responsabilità dei direttori delle Agenzie, dei responsabili delle unità di processo e delle funzioni organizzative apicali delle Direzioni provinciali e subprovinciali)

1. Il ruolo dei direttori delle Agenzie e dei responsabili delle unità di processo e delle funzioni organizzative apicali si sostanzia, a livello operativo:
- nella realizzazione degli obiettivi di produzione assegnati;
 - nella corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti;
 - nella corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto dei

Articolo 25 (nuovo art. 28)

(Ruolo e responsabilità dei direttori delle Agenzie di produzione e dei responsabili dei processi)

1. Il ruolo dei Direttori delle Agenzie di produzione e dei responsabili dei processi si sostanzia:
- ☞ nella realizzazione degli obiettivi di produzione assegnati;
 - ☞ nella corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti;
 - ☞ nella corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto dei criteri di organizzazione e di ergonomia del lavoro predefiniti;

criteri di organizzazione e di ergonomia del lavoro predefiniti;

- d) nell'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi all'unità di processo di competenza e nella gestione del relativo procedimento;
- e) nella garanzia del rispetto dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.

Articolo 29

(Ruolo e responsabilità dei professionisti delle aree legale, tecnico/edilizia, statistico/attuariale e medico/legale e di psicologia del lavoro)

1. L'attività dei professionisti si caratterizza per l'autonomia tecnico/professionale conseguente alle norme deontologiche che regolano ciascuna professione e per la finalizzazione dell'attività professionale alle linee ed agli indirizzi degli Organi dell'INPS, nonché agli obiettivi di risultato della struttura in cui operano.
2. L'attività professionale è esercitata nell'ambito delle strutture dell'INPS secondo gli assetti organizzativi previsti dall'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche ed è orientata alla cultura del risultato ed al miglioramento della qualità del servizio.
3. Nell'ambito del budget di gestione l'attività professionale è misurata secondo parametri ed indicatori correlati ai contenuti specialistici di ciascuna attività professionale.

✍ nell'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al processo produttivo di competenza e nella gestione del relativo procedimento;

✍ nella garanzia del rispetto dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.

Articolo 26 (nuovo art. 29)

(Ruolo e responsabilità dei professionisti delle aree legale, tecnico/edilizia, statistico/attuariale e medico/legale)

1. L'attività dei professionisti si caratterizza per l'autonomia tecnico/professionale conseguente alle norme deontologiche che regolano ciascuna professione e per la finalizzazione dell'attività professionale alle linee ed agli indirizzi degli Organi dell'INPS, nonché agli obiettivi di risultato della struttura in cui operano.
2. L'attività professionale è esercitata nell'ambito della tecnostruttura secondo gli assetti organizzativi previsti dall'Ordinamento dei servizi ed è orientata alla cultura del risultato ed al miglioramento della qualità del servizio.
3. Nell'ambito del budget di gestione l'attività professionale è misurata secondo parametri ed indicatori correlati ai contenuti specialistici di ciascuna attività professionale.

<p>4. Nella procedura di elaborazione del budget, il Direttore generale e i Direttori regionali valutano le proposte rispettivamente formulate dai Coordinatori generali e dai Coordinatori periferici di ciascuna area professionale.</p> <p>5. Nella funzione di coordinamento professionale rientrano le azioni di verifica sul rispetto dei criteri generali di esercizio della professione e sulla omogeneità dei comportamenti sul territorio.</p> <p>6. I Coordinatori professionali assumono la responsabilità del conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dei budget delle strutture di rispettiva competenza e del livello di integrazione nei rapporti esterni, nonché delle condizioni di funzionalità della struttura professionale coordinata, anche per ciò che concerne la promozione degli interventi di automazione e la rappresentazione delle esigenze di formazione e sviluppo dei professionisti e del personale amministrativo di supporto.</p> <p>7. Con appositi regolamenti verranno analiticamente disciplinati ruolo e responsabilità della dirigenza medica e degli altri professionisti, nonché l'esercizio, con le relative specificità, dell'attività professionale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p style="text-align: center;">(Conferenza dei direttori centrali e regionali <u>nonché degli altri dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale</u>)</p>	<p>4. Nella procedura di elaborazione del budget il Direttore generale e i Direttori regionali valutano le indicazioni rispettivamente dei Coordinatori generali e dei Coordinatori periferici di ciascuna area professionale.</p> <p>5. Nella funzione di coordinamento professionale rientrano le azioni di verifica sul rispetto dei criteri generali di esercizio della professione e sulla omogeneità dei comportamenti sul territorio.</p> <p>6. I Coordinatori professionali assumono la responsabilità del conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dei budget delle strutture di rispettiva competenza e del livello di integrazione nei rapporti esterni, nonché delle condizioni di funzionalità della struttura professionale coordinata, anche per ciò che concerne la promozione degli interventi di automazione e la rappresentazione delle esigenze di formazione e sviluppo dei professionisti e del personale amministrativo di supporto.</p> <p>7. Con appositi regolamenti verranno analiticamente disciplinati ruolo e responsabilità della dirigenza medica e degli altri professionisti, nonché l'esercizio, con le relative specificità, dell'attività professionale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 (nuovo art. 30)</p> <p style="text-align: center;">(Conferenza dei direttori centrali e regionali)</p>
--	--

<p>1. La Conferenza dei direttori centrali e regionali <u>nonché degli altri dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale</u>, presieduta dal Direttore generale, formula proposte per la costituzione degli uffici di livello dirigenziale centrali e regionali e le relative dotazioni organiche.</p> <p>2. La Conferenza propone, nella definizione delle funzioni dirigenziali, le modalità di attribuzione per il trattamento economico accessorio dei dirigenti, correlando la retribuzione di posizione alle funzioni conferite ed alle connesse responsabilità, e la retribuzione di risultato alla verifica di risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi prestabiliti.</p> <p>3. La graduazione delle funzioni dirigenziali, ai fini della determinazione del valore economico della retribuzione di posizione, avverrà sulla base dei seguenti elementi: la rilevanza della funzione nell'ambito delle politiche organizzative; il livello di responsabilità e criticità delle funzioni; la complessità degli obiettivi, anche in riferimento – <u>considerato il contesto ambientale e socio economico</u> - alle esigenze di interfaccia con le altre strutture o con istituzioni esterne; l'entità del budget assegnato.</p> <p>4. Per quanto attiene il livello regionale si terrà conto anche delle principali variabili macroeconomiche relative agli incassi, alle prestazioni erogate, alla complessità e difficoltà ambientale, alla estensione e capillarizzazione del territorio, nonché, per i dirigenti operanti sul territorio, delle</p>	<p>1. La Conferenza dei Direttori centrali e regionali, presieduta dal Direttore generale, formula proposte per la costituzione degli uffici di livello dirigenziale centrali e regionali, nonché di progetti di livello dirigenziale centrali e regionali e le relative dotazioni organiche. Le risultanze della Conferenza sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La Conferenza propone, nella definizione delle funzioni dirigenziali, le modalità di attribuzione per il trattamento economico accessorio dei dirigenti, correlando la retribuzione di posizione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, e la retribuzione di risultato alle prestazioni di ciascun dirigente in relazione agli obiettivi prestabiliti.</p> <p>3. La graduazione delle funzioni dirigenziali, ai fini della determinazione del loro valore economico, avverrà sulla base dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> ☒ rilevanza della funzione nell'ambito delle politiche organizzative; ☒ livello di responsabilità e criticità delle funzioni; ☒ complessità degli obiettivi, anche in riferimento alle esigenze di interfaccia con le altre strutture o con istituzioni esterne; ☒ entità del budget assegnato. </p> <p>4. Per quanto attiene il livello regionale si terrà conto anche delle principali variabili macroeconomiche relative agli incassi, alle prestazioni erogate, alla complessità e difficoltà ambientale, alla estensione e capillarizzazione del territorio, nonché, per i dirigenti operanti sul territorio, delle dimensioni del bacino di utenza, con riferimento al numero di aziende,</p>
--	--

dimensioni del bacino di utenza, con riferimento al numero di aziende, pensioni e lavoratori gestiti.

5. I Coordinatori generali partecipano alla Conferenza dei direttori centrali e regionali nonché degli altri dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale quando gli argomenti in trattazione attengano alle funzioni legale, medico-legale, tecnico-edilizio, statistico-attuariale e di psicologia del lavoro.

TITOLO IV

LA DIRIGENZA

Articolo 31

(Il budget di gestione)

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di

pensioni e lavoratori gestiti.

5. I Coordinatori generali partecipano alla Conferenza dei Direttori centrali e regionali quando gli argomenti in trattazione attengano alle funzioni legale, medico-legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale.

TITOLO IV

LA DIRIGENZA

Articolo 28 (nuovo art. 31)

(Il budget di gestione)

1. ~~Ai sensi del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni~~, alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

controllo.

2. Lo strumento attraverso il quale i dirigenti assolvono alle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è il budget di gestione - quale quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali, risorse umane, strumentali e finanziarie - ripartito dal Direttore generale sulla base del bilancio di previsione approvato dal CIV e dei piani annuali deliberati dal Consiglio. Il budget di gestione è supportato dal sistema di contabilità analitica.
3. I budget definiscono:
 - a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
 - b) l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
 - c) le risorse finanziarie assegnate a ciascun dirigente;
 - d) le modalità di monitoraggio dell'andamento gestionale.

Articolo 32

(Tutela delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. In relazione a quanto previsto negli articoli 38, 39 e 41 del presente regolamento, con apposita deliberazione del Consiglio sarà disciplinata la figura del “datore di lavoro”, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi, tecnici e professionali, ai mezzi finanziari e ai poteri di intervento coerenti con l’esercizio della specifica funzione.

2. Lo strumento attraverso il quale i dirigenti assolvono alle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è il budget di gestione - quale quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali, risorse umane, strumentali e finanziarie - ripartito dal Direttore generale sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei piani annuali deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Il budget di gestione è supportato dal sistema di contabilità analitica.
3. I budget definiscono:
 - ☒ la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
 - ☒ l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
 - ☒ le risorse finanziarie assegnate a ciascun dirigente;
 - ☒ le modalità di monitoraggio dell'andamento gestionale.
4. ~~L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni ed i risultati da conseguire, nonché con la tutela delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.~~

Articolo 33

(Incarichi di funzione dirigenziale)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si applica l'articolo 19, comma 5 ter del D. Lgs. N. 165/2001 e si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo degli Organi e del Direttore generale. Si applica di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento nel quale sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire - con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dagli Organi e dal Direttore generale nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modificazioni degli stessi che intervengano nel corso del rapporto - nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi da conseguire nei limiti temporali fissati dagli articoli seguenti.
3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.

Articolo 29 (nuovo art. 33)

(Incarichi di livello dirigenziale)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche ~~dei programmi da realizzare e del tempo necessario di realizzazione~~; delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati ~~conseguiti in precedenza~~; si applica di norma il criterio della rotazione degli incarichi; ai sensi dell'art.19, comma 1 del D.Lgs.29/93 e successive modifiche ed integrazioni non si applica l'art.2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza delle mansioni.
2. ~~Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato ed hanno durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5, fatta salva, in ogni caso, l'età massima per la permanenza in servizio. In casi eccezionali, debitamente motivati, gli incarichi possono essere rinnovati.~~
3. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato ~~stipulato dal Direttore generale, e con le medesime procedure previste nei successivi artt. 30, 31, 33 e 34, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti in servizio~~, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o

nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi di ente.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del Ruolo dei dirigenti e del cinque per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, transitati nei ruoli dell'INPS, previo collocamento fuori ruolo, mediante provvedimenti di comando, distacco o istituti analoghi.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure previste agli articoli successivi entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del Ruolo dei dirigenti e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca e

privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

~~4. I contratti sono stipulati dal Presidente dell'INPS per i dirigenti chiamati a svolgere funzioni di dirigente generale e dal Direttore generale, ai sensi dell'art. 32, o dal Direttore centrale o regionale, ai sensi degli artt. 33 e 34. Nel contratto sono indicati l'oggetto dell'incarico, la sua durata compresa tra due o cinque anni, gli obiettivi da conseguire e il trattamento economico accessorio connesso, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.~~

5. Ai dirigenti possono essere affidati, oltre la titolarità di uffici dirigenziali, lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

della docenza universitaria. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Ai dirigenti possono essere affidati, oltre la titolarità di uffici dirigenziali, lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

Articolo 34

(Conferimento di incarichi di funzione di livello dirigenziale generale)

1. Gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale sono conferiti con delibera del Consiglio, su proposta del Direttore generale, a dirigenti dell'INPS, sulla base del presente regolamento e delle posizioni organizzative individuate dall'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche; la delibera è trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi

Articolo 30 (nuovo art. 34)

(Conferimento di incarichi di funzione di livello dirigenziale generale)

1. Gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale sono conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, a dirigenti dell'Istituto, sulla base del Regolamento di Organizzazione e delle posizioni organizzative individuate dall'Ordinamento dei Servizi; la delibera è trasmessa ai Ministeri vigilanti

dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 88/1989. Per il conferimento degli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale e per il passaggio a diverso incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, si applica quanto previsto dal precedente articolo 33, comma 1.

2. Il Consiglio, su proposta del Direttore generale, determina l'oggetto, gli obiettivi generali nonché la durata dell'incarico entro il limite massimo di tre anni. Gli incarichi sono rinnovabili, con provvedimento motivato.
3. Su disposizione del Consiglio, i posti funzione da dirigente generale possono riguardare funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, come stabilito dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il contratto accessivo di cui all'articolo 33, comma 3, del presente regolamento è stipulato dal Direttore generale dell'INPS.
5. Il Consiglio delibera sulle procedure di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale con apposito regolamento; nelle more dell'adozione di tale regolamento trova applicazione la delibera consiliare n. 86/2001.

~~ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge n.88/1989. Tali incarichi possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali nei limiti previsti dall'articolo 19, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.~~

- ~~2. Per il conferimento degli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale e per il passaggio a diverso incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, si applica quanto previsto dall'art. 29, comma 1.~~
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, determina la durata dell'incarico, ~~minimo biennale~~ **massimo quinquennale.**
4. Su disposizione del Consiglio di Amministrazione, i posti funzione da dirigente generale possono riguardare funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, come stabilito dall'art.19 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
- ~~5. Il contratto è stipulato dal Presidente dell'INPS, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.~~

Articolo 31

~~(Trattamento economico per gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale)~~

Articolo 35

(Conferimento di incarichi di Direzione regionale di livello dirigenziale)

1. L'incarico di Direzione regionale di livello dirigenziale è conferito dal Direttore generale con la procedura indicata dal successivo articolo 36, tenuto conto delle caratteristiche peculiari della Direzione stessa.
2. Il Direttore generale conferisce l'incarico con il provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 33 del presente regolamento, fissando la durata dell'incarico entro il limite massimo di tre anni e stipula il contratto successivo di cui al comma 3 dello stesso articolo 33. L'incarico è rinnovabile con provvedimento motivato.

~~1. Con contratto individuale in forma scritta, è stabilito per gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale il trattamento economico fondamentale, che assume come parametri di base i valori economici massimi contemplati dal contratto collettivo dirigenziale di area vigente. Sono determinati altresì l'oggetto dell'incarico, la sua durata, gli obiettivi da conseguire e gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità connesso all'incarico ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.~~

Articolo 32 (nuovo art. 35)

(Conferimento di incarichi di Direzione regionale di livello dirigenziale)

1. L'incarico di Direzione regionale di livello dirigenziale è conferito dal Direttore generale ~~con la procedura indicata dall'art. 33~~, tenuto conto delle caratteristiche peculiari della Direzione stessa.
2. ~~Il Direttore generale comunica, entro 10 giorni, al Consiglio di Amministrazione il nominativo del dirigente individuato. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere al Direttore generale una diversa individuazione dandone adeguata motivazione.~~
3. ~~Il Direttore generale attribuisce l'incarico con apposita lettera e stipula il contratto.~~

Articolo 36

(Conferimento dell'incarico di direzione di livello territoriale sub-regionale)

1. Il Direttore generale, con propria determinazione, - sentito il Vice Direttore generale, i Direttori centrali preposti alle funzioni Sviluppo e gestione risorse umane, Organizzazione, Pianificazione e controllo di gestione, nonché il Direttore della regione di destinazione - individua il dirigente per la direzione di livello territoriale sub-regionale e conferisce l'incarico.
2. Nel provvedimento di conferimento di incarico di direzione - copia del quale dovrà essere restituita sottoscritta per accettazione - sono indicati l'oggetto dell'incarico stesso, la sua durata, entro il limite massimo di cinque anni, e gli obiettivi da conseguire.
3. Il rinnovo dell'incarico può essere disposto dal Direttore generale, su proposta motivata del Direttore regionale, in considerazione dell'esigenza di realizzare gli obiettivi assegnati, della specifica professionalità posseduta dal dirigente e dei risultati conseguiti.
4. Il contratto accessivo di cui all'articolo 33, comma 3, del presente regolamento è stipulato dal Direttore regionale competente, su delega del Direttore Generale.

Articolo 33 (nuovo art. 36)

(Conferimento dell'incarico di direzione di livello territoriale subregionale)

1. Il Direttore generale, con propria determinazione, - sentito il Vice Direttore generale, i Direttori centrali preposti alle funzioni sviluppo e gestione risorse umane, organizzazione, pianificazione, controllo di gestione, ~~i Dirigenti generali preposti alle strutture ove l'interessato ha prestato servizio negli ultimi 5 anni,~~ nonché il Direttore della regione di destinazione - individua il dirigente per l'incarico di direzione di livello territoriale subregionale.
- ~~2.~~ 2. Nel provvedimento di incarico di direzione - copia del quale dovrà essere restituita firmata per accettazione - sono indicati l'oggetto dell'incarico stesso, la sua durata, gli obiettivi da conseguire e ~~il trattamento economico accessorio connesso, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.~~
3. Il rinnovo dell'incarico, ~~per un ulteriore periodo non superiore a due anni,~~ può essere disposto in casi eccezionali dal Direttore generale, su proposta motivata del Direttore regionale, in considerazione dell'esigenza di realizzare gli obiettivi assegnati, della specifica professionalità posseduta dal dirigente e dei risultati conseguiti.
- ~~4. Il Direttore generale comunica, entro 10 giorni, al Consiglio di Amministrazione i dirigenti individuati. Il Consiglio di Amministrazione~~

Articolo 37

(Conferimento incarichi di livello dirigenziale)

1. I Direttori centrali, i titolari di incarichi specifici di livello dirigenziale generale e i Direttori regionali conferiscono gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale ai dirigenti loro assegnati dal Direttore generale, assegnano ad essi i budget di gestione, ne definiscono le responsabilità e sottoscrivono i contratti individuali accessivi di definizione del trattamento economico, per gli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento.
2. La durata degli incarichi di livello dirigenziale non può eccedere il termine massimo di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili con provvedimento motivato.

Articolo 38

(Funzioni dei Direttori centrali e dei titolari di incarichi specifici di livello dirigenziale generale)

~~può chiedere al Direttore generale una diversa individuazione dandone adeguata motivazione.~~

5. Il contratto è stipulato dal Direttore regionale competente.

Articolo 34 (nuovo art. 37)

(Conferimento incarichi di funzione dirigenziale)

4. I Direttori centrali e regionali ~~attribuiscono~~ gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale ai dirigenti assegnati alle rispettive strutture dal Direttore generale nell'ambito delle quantificazioni complessive fissate dal Consiglio di Amministrazione, ~~stipulano i relativi contratti ed informano il Direttore generale dell'avvenuto conferimento dell'incarico e della sua durata.~~

Articolo 35 (nuovo art. 38)

(Funzioni dei Direttori centrali e regionali)

1. I Direttori centrali e i titolari di incarichi specifici di livello dirigenziale generale, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in attuazione degli indirizzi politico-gestionali dettati dai competenti Organi dell'INPS:

- a) formulano proposte ai fini dell'elaborazione dei programmi e della pianificazione operativa;
- b) gestiscono il budget assegnato dal Direttore generale ed esercitano i poteri di spesa connessi alle funzioni e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
- c) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli Organi e adottano gli atti e i provvedimenti rientranti nella competenza dei propri uffici;
- d) adottano gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale che rientrano nelle loro competenze;
- e) conferiscono ai dirigenti gli incarichi, le responsabilità e le risorse umane, finanziarie e materiali connesse con il conseguimento degli obiettivi di budget, in conformità alle procedure previste dal vigente ordinamento;
- f) verificano la congruità delle procedure organizzative ed informatiche e segnalano le eventuali anomalie e criticità alle Direzioni centrali competenti;
- g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti loro assegnati anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono al

1. I Direttori centrali e regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in attuazione degli indirizzi politico-gestionali dettati dai competenti Organi dell'Istituto:

- ☞ formulano proposte ai fini dell'elaborazione dei programmi e della pianificazione operativa;
- ☞ gestiscono il budget assegnato dal Direttore generale ed esercitano i poteri di spesa connessi alle funzioni e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
- ☞ curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli Organi e adottano gli atti e i provvedimenti rientranti nella competenza dei propri uffici;
- ☞ adottano gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale che rientrano nelle loro competenze;
- ☞ attribuiscono ai dirigenti gli incarichi, le responsabilità e le risorse umane, finanziarie e materiali connesse con il conseguimento degli obiettivi di budget, in conformità alle procedure previste dal vigente ordinamento;
- ☞ verificano la congruità delle procedure organizzative ed informatiche e segnalano le eventuali anomalie e criticità alle Direzioni centrali competenti;
- ☞ dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, ~~e adottano le misure di~~

Direttore Generale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale accertata ai sensi del successivo articolo 43;

h) formulano, ai fini della valutazione conclusiva sul conseguimento degli obiettivi, di competenza del Direttore generale, la proposta di valutazione dei dirigenti loro assegnati;

i) effettuano la valutazione del personale loro assegnato, appartenente alle aree ordinamentali A, B e C, nel rispetto delle procedure disciplinate dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente;

j) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale assegnato ai propri uffici, con competenza in materia di trattamento economico accessorio e di rapporti sindacali nelle sedi individuate dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente quali livelli di contrattazione;

k) ad eccezione delle competenze espressamente previste dal presente regolamento per il Consiglio e per il Direttore generale, adottano, in materia di rapporto di lavoro, i provvedimenti di gestione del personale nel rispetto del CCNL in vigore e delle disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

l) assumono la responsabilità complessiva sull'attuazione dei programmi e sui risultati operativi in termini di qualità, quantità, costi dei servizi finali e strumentali.

~~responsabilità dirigenziale previste dall'ordinamento vigente;~~

☞ svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale assegnato ai propri uffici, con competenza in materia di trattamento economico accessorio e di rapporti sindacali nelle sedi individuate dal CCNL in vigore quali livelli di contrattazione;

☞ ad eccezione delle competenze espressamente previste dal presente Regolamento per il Consiglio di Amministrazione e per il Direttore generale, adottano, in materia di rapporto di lavoro, i provvedimenti di gestione del personale nel rispetto del CCNL in vigore e delle disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

☞ assumono la responsabilità complessiva sull'attuazione dei programmi e sui risultati operativi in termini di qualità, quantità, costi dei servizi finali e strumentali.

2. Il Direttore centrale preposto alle risorse umane assume, ai sensi del D.Lgs.626/94, la veste di "datore di lavoro" nell'ambito della Direzione generale.

2. Il Direttore centrale preposto alla gestione delle risorse umane assume, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994, la veste di "datore di lavoro" nell'ambito della Direzione generale.

Articolo 39

(Funzioni dei Direttori regionali)

1. I Direttori regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in attuazione degli indirizzi politico-gestionali dettati dai competenti Organi dell'INPS, esercitano le funzioni di:
- a) conferire ai dirigenti gli incarichi di direzione delle Aree funzionali della Direzione regionale;
 - b) conferire ai dirigenti gli incarichi di direzione delle aree funzionali delle Direzioni territoriali, tenuto conto delle proposte dei rispettivi Direttori nell'ambito della Conferenza regionale dei direttori;
 - c) sottoscrivere i contratti individuali accessivi di definizione del trattamento economico per gli incarichi di livello dirigenziale conferiti, ai sensi dell'articolo 37 del presente regolamento;
 - d) nominare i direttori delle Agenzie, i responsabili di team e i responsabili delle unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione regionale come disciplinato dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di

ente; revocare le funzioni attribuite ai direttori delle Agenzie, ai responsabili di team e ai responsabili delle unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali, con atto scritto e motivato, in caso di inosservanza delle direttive impartite o di persistente accertamento di risultati negativi rispetto al raggiungimento degli obiettivi operativi prefissati, su proposta del Direttore territorialmente competente ovvero del dirigente di Area della Direzione regionale, con le procedure disciplinate dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente.

2. I Direttori regionali esercitano, inoltre, le altre funzioni di cui al comma 1 del precedente articolo 38.
3. Il Direttore regionale assume, per la struttura cui è preposto, la veste di “datore di lavoro” ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 40

(Funzioni dei dirigenti titolari di Uffici di diretta collaborazione con gli Organi costituiti come uffici di livello dirigenziale)

1. I dirigenti titolari di Uffici di diretta collaborazione con gli Organi costituiti come uffici di livello dirigenziale:
 - a) conferiscono gli incarichi ai sensi del precedente articolo 37, dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti loro

assegnati anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

- b) formulano, ai fini della valutazione conclusiva sul conseguimento degli obiettivi, di competenza del Direttore generale, la proposta di valutazione dei dirigenti loro assegnati; propongono al Direttore generale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale accertata ai sensi dell'articolo 43 del presente regolamento;
- c) esercitano le altre funzioni di cui al successivo articolo 42.

Articolo 41

(Funzioni dei Direttori provinciali e sub provinciali)

1. I Direttori provinciali, tenuto conto delle direttive regionali, esercitano le funzioni di:

- a) governo delle risorse umane, strumentali e logistiche;
- b) gestione della comunicazione interna ed esterna;
- c) controllo della produzione e della qualità dei servizi;
- d) gestione degli assetti organizzativi e della rete informativa;
- e) gestione e sviluppo dell'azione formativa;
- f) analisi e monitoraggio dei flussi contabili e finanziari;
- g) gestione delle attività di vigilanza e delle sofferenze creditizie.

2. Sono preposti al coordinamento e al controllo delle unità di processo

VEDI ART. 20

(Funzioni delle Direzioni territoriali subregionali)

realizzate all'interno delle rispettive strutture e delle Agenzie rientranti nel proprio comprensorio territoriale.

3. Esercitano i poteri di direttiva normativa e procedurale, di definizione dei criteri di organizzazione del lavoro, di messa a disposizione e di utilizzo delle risorse nei confronti dei direttori delle Agenzie e dei responsabili delle unità di processo.
4. Convocano periodicamente apposite conferenze con i direttori delle Agenzie ed i responsabili di unità di processo al fine di uniformare ed ottimizzare il livello di servizio all'interno delle rispettive strutture, omogeneizzare i rapporti con l'utenza, agevolare i flussi e i rapporti fra le unità di processo e le Agenzie realizzate all'interno del proprio comprensorio territoriale, esaminare le questioni connesse al decentramento funzionale e territoriale.
5. Assicurano, negli atti e nei provvedimenti adottati dai direttori di Agenzia o dei responsabili di unità di processo, il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità degli atti e delle direttive operative mediante controlli a campione, sulla base delle metodologie emanate dalla Direzione generale e secondo le modalità fissate dalla Direzione regionale.
6. Formulano proposte per la costituzione del budget di loro competenza, provvedono alla sua gestione, rispondono delle risorse utilizzate e degli obiettivi conseguiti.
7. Assumono la veste di "datore di lavoro", ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994

VEDI ART. 20

(Funzioni delle Direzioni territoriali subregionali)

e successive modificazioni ed integrazioni, per le strutture cui sono preposti, comprendenti le Agenzie che vi fanno capo.

8. Stante la responsabilità complessiva dei Direttori provinciali e sub-provinciali sull'andamento e sui risultati conseguiti dalle Agenzie e dalle unità di processo, ad essi fanno capo le funzioni gestionali e di responsabilità esterna, anche ai fini della predeterminazione del Giudice territorialmente competente ai sensi del terzo comma dell'articolo 444 del C.P.C. in materia di riscossione dei contributi.
9. Il Direttore provinciale assicura al Comitato provinciale il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio-economico e di contesto ambientale in ambito provinciale.
10. Il Direttore provinciale esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati provinciali qualora si evidenzino profili di illegittimità, ai sensi dell'articolo 46, comma 9, della legge n. 88/1989, con riferimento ai provvedimenti emanati nell'ambito provinciale e garantisce, altresì, le funzioni di collegamento con i Comitati provinciali INPS.
11. Cura le relazioni ed il collegamento con le Istituzioni, gli altri organismi provinciali e le associazioni di rappresentanza territorialmente operanti, favorendo i processi di integrazione fra le pubbliche amministrazioni ed ogni altra funzione collegata all'incarico specifico.
12. Nelle province in cui insistono Direzioni sub-provinciali è costituito il Comitato dei direttori con le funzioni di:

VEDI ART. 20

(Funzioni delle Direzioni territoriali subregionali)

- a) garantire il coordinamento e l'uniformità del livello di servizio su tutto il territorio;
- b) disciplinare le modalità di organizzazione dei servizi al pubblico e gli orari di apertura dei punti di servizio;
- c) elaborare le proposte complessive, da sottoporre alla Conferenza regionale dei Direttori, per lo sviluppo delle attività e per l'attribuzione del budget provinciale da ripartire sulle varie strutture.
- d) Coordinare, a livello provinciale, l'attività e l'utilizzo degli ispettori di vigilanza, al fine di promuovere la formazione del budget e di assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direzione regionale.

13. Il Direttore provinciale convoca periodicamente - anche su richiesta dei Direttori sub-provinciali - e presiede il Comitato dei direttori, ne garantisce il funzionamento e verifica l'attuazione delle decisioni assunte in seno al Comitato medesimo.

14. I Direttori sub-provinciali esercitano le funzioni di cui ai precedenti commi da 1 a 7 e partecipano al Comitato dei direttori di cui al precedente comma 12.

15. I Direttori provinciali e sub-provinciali, nei confronti dei dirigenti loro assegnati, formulano proposta al Direttore regionale ai fini:

- ? della valutazione conclusiva in ordine al conseguimento degli obiettivi gestionali;
- ? dell'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti alla

VEDI ART. 20
(Funzioni delle Direzioni territoriali subregionali)

responsabilità dirigenziale accertata ai sensi dell'articolo 43 del presente regolamento.

16. I Direttori provinciali e sub-provinciali esercitano le altre funzioni di cui al successivo articolo 42.

Articolo 42
(Funzioni dei dirigenti)

1. Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli 17, comma 1, 19, comma 3, 40 e 41, i dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni:
- a) gestiscono la quota parte del programma di attività attribuitagli dal dirigente sovraordinato;
 - b) formulano proposte ed esprimono pareri al medesimo dirigente;
 - c) gestiscono il budget loro assegnato ed esercitano le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di risorse, attribuzione di trattamenti accessori;
 - d) provvedono alla gestione del personale loro assegnato e concorrono all'attribuzione del trattamento economico accessorio;
 - e) curano l'attuazione delle funzioni e dei progetti ad essi delegati;
 - f) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei responsabili delle unità di processo e delle altre funzioni organizzative apicali che da essi funzionalmente dipendono, proponendo l'eventuale revoca al dirigente

Articolo 36 (nuovo art. 42)
(Funzioni dei dirigenti)

1. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni:
- ✍ gestiscono la quota parte del programma di attività attribuitagli dal dirigente della struttura;
 - ✍ formulano proposte ed esprimono pareri al dirigente della struttura;
 - ✍ gestiscono il budget assegnato ed esercitano le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di risorse, attribuzione di trattamenti accessori;
 - ✍ provvedono alla gestione del personale assegnato e concorrono all'attribuzione del trattamento economico accessorio;
 - ✍ curano l'attuazione delle funzioni e dei progetti ad essi delegati;
 - ✍ dirigono, coordinano e controllano l'attività dei responsabili dei processi di sviluppo, produzione e supporto che da essi dipendono, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - ✍ assolvono alla funzione di messa a disposizione delle risorse alle

sovraordinato in caso di inosservanza delle direttive impartite o di persistente accertamento di risultati negativi rispetto al raggiungimento degli obiettivi operativi prefissati;

g) effettuano i controlli ordinari di regolarità amministrativa e contabile al fine di verificare e garantire i requisiti di conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti, di rispondenza alle finalità istituzionali e di corretta gestione;

h) assolvono alla funzione di messa a disposizione delle risorse alle strutture operative;

i) coordinano l'utilizzazione delle risorse da parte delle strutture sulle quali esercitano le funzioni manageriali;

j) effettuano la valutazione del personale loro direttamente assegnato, appartenente alle aree ordinamentali A, B e C, nel rispetto delle procedure disciplinate dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente.

2. I dirigenti potranno delegare ai vice dirigenti parte delle proprie competenze ai sensi e nel rispetto dell'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 145/2002.

Articolo 43

(Responsabilità dirigenziale)

strutture operative;

☞ coordinano l'utilizzazione delle risorse da parte delle strutture sulle quali esercitano le funzioni manageriali.

Articolo 37 (nuovo art. 43)

(Responsabilità dirigenziale)

1. I dirigenti di cui ai precedenti articoli 38, 39, 40, 41 e 42 sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione degli obiettivi loro assegnati, dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dai piani e dagli atti di indirizzo nonché del risultato e delle attività connesse alle funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
2. Le specifiche responsabilità per l'inosservanza delle direttive impartite o per i risultati negativi dell'attività amministrativa e gestionale saranno accertate:
 - a) per i Dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, dal Direttore generale, che formula – sulla scorta dei criteri e dei parametri definiti dell'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico – conseguente proposta al Consiglio;
 - b) per i dirigenti titolari degli incarichi di cui agli articoli 35 e 40 nonché per i dirigenti titolari di progetti di valenza nazionale, dal Direttore generale;
 - c) per i dirigenti di Direzione generale con incarico di livello dirigenziale dal dirigente sovraordinato, che formula conseguente proposta al Direttore generale;
 - d) per i Direttori provinciali e sub provinciali e per i dirigenti di area delle Direzioni regionali dal Direttore regionale, che formula conseguente proposta al Direttore generale;
 - e) per i dirigenti delle Direzioni provinciali e sub provinciali dal

- ~~1. I dirigenti di cui agli artt. 35 e 36 sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dai piani.~~
- ~~2. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 4, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altri incarichi.~~
- ~~3. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.~~

Direttore regionale, che formula conseguente proposta al Direttore generale, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 15, del presente regolamento.

3. Le specifiche responsabilità accertate ai sensi del comma 2 comportano per il dirigente, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi e previa contestazione e contraddittorio, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Nei casi più gravi l'Amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico escludendo il dirigente dal conferimento di ulteriori incarichi di livello corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore ad un biennio ovvero recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del contratto collettivo.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3 sono adottati - previo conforme parere del Comitato di garanti, costituito secondo le modalità previste dalla deliberazione consiliare n. 392 del 12 luglio 2000 - per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, dal Consiglio; per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale, dal Direttore Generale.

4- I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati previo conforme parere di un Comitato di Garanti, ~~i cui componenti sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti designato dal Presidente della Corte dei Conti; di esso fanno parte un dirigente di prima fascia, eletto dai dirigenti del ruolo con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 4, e da un esperto scelto dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.~~

Articolo 44

(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

Ai fini delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi si applica l'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

I CONTROLLI

Articolo 45

(Sistema dei controlli interni)

1. Il sistema dei controlli interni, in conformità ai principi generali enunciati dal D. Lgs. n. 286/1999, si attua mediante:

TITOLO V

CONTROLLI

Articolo 38 (nuovo art. 45)

(Sistema dei controlli interni)

Il sistema dei controlli interni, in conformità ai principi generali enunciati dal D.Lgs. 286/99, si attua mediante:

? il procedimento di valutazione dei dirigenti;

- a) il procedimento di valutazione dei dirigenti;
- b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- c) il controllo di gestione;
- d) l'attività di valutazione e di controllo strategico.

Articolo 46

(Valutazione dei dirigenti)

1. L'operato dei dirigenti è sottoposto a valutazione, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 286/1999, alle norme di cui al presente regolamento nonché ai sensi delle norme dei contratti collettivi nazionali ed integrativi di ente.

Articolo 47

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il Controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica e garantisce i requisiti di conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti, di rispondenza alle finalità istituzionali e di corretta gestione.
2. I controlli ordinari di regolarità amministrativa e contabile sono effettuati dai dirigenti responsabili degli uffici e delle aree dirigenziali centrali e

- ? il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- ? il controllo di gestione;
- ? l'attività di valutazione e di controllo strategico.

Articolo 39 (nuovo art. 46)

(Valutazione dei dirigenti)

- ~~2.~~ L'operato dei dirigenti è sottoposto a valutazione, in conformità ai principi generali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 286/99 e ai sensi delle norme contrattuali vigenti, ~~sulla base delle procedure definite da apposito regolamento.~~

Articolo 40 (nuovo art. 47)

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

8. Il Controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica e garantisce i requisiti di conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti, di rispondenza alle finalità istituzionali e di corretta gestione.
9. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono

periferici.

3. Ai controlli generali di regolarità amministrativa e contabile provvedono rispettivamente gli uffici preposti alla funzione ispettiva e ai servizi di ragioneria, sulla base delle direttive annuali fornite dal Direttore generale.
4. La struttura centrale preposta alla funzione ispettiva elabora, anche su indicazioni fornite dal Consiglio, le direttive e gli indirizzi per i controlli di regolarità amministrativa ed esegue i controlli generali di regolarità amministrativa mediante verifiche e inchieste sulle attività degli uffici centrali e periferici.
5. Le direttive e gli indirizzi per le verifiche di regolarità contabile sono impartiti dalla Direzione centrale preposta ai servizi di ragioneria.
6. Alle verifiche periodiche di regolarità contabile provvedono di norma le strutture di ragioneria delle Direzioni regionali, mediante il controllo sui flussi di cassa, sulle spese di funzionamento, sulla tenuta della contabilità generale. Le verifiche di regolarità contabile sulle Direzioni centrali e sulle Direzioni regionali sono svolte dalla Direzione centrale preposta ai servizi di ragioneria.
7. I direttori delle strutture sopraindicate riferiscono al Direttore generale, per la necessaria valutazione, l'esito delle verifiche e delle inchieste.

Articolo 48

(Controllo di gestione)

rispettivamente gli uffici preposti alla funzione ispettiva e ai servizi di ragioneria, sulla base delle direttive fornite dal Direttore generale.

- ~~10. La struttura centrale preposta alla funzione ispettiva elabora, anche su indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, le direttive e gli indirizzi per i controlli di regolarità amministrativa ed esegue i controlli generali di regolarità amministrativa mediante verifiche e inchieste sulle attività degli uffici centrali e periferici. ~~I controlli di regolarità amministrativa possono essere svolti dagli uffici periferici.~~~~
11. Le direttive e gli indirizzi per le verifiche di regolarità contabile sono impartiti dalla Direzione centrale preposta ai servizi di ragioneria.
12. Alle verifiche di regolarità contabile provvedono di norma le strutture di ragioneria delle Direzioni regionali, mediante il controllo sui flussi di cassa, sulle spese di funzionamento, sulla tenuta della contabilità generale. Le verifiche di regolarità contabile sulle Direzioni centrali e sulle Direzioni regionali sono svolte dalla Direzione centrale preposta ai servizi di ragioneria.

Articolo 41 (nuovo art. 48)

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione verifica e garantisce l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. La funzione di controllo di gestione comprende:
 - a) lo sviluppo delle metodologie per la rilevazione dei costi e dei risultati per la loro ripartizione tra le unità organizzative, per la loro valutazione comparativa, per l'individuazione degli obiettivi per i quali i costi sono sostenuti;
 - b) la messa a punto di procedure per la determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - c) l'individuazione di indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità;
 - d) la verifica della realizzazione degli obiettivi pianificati e della corretta ed economica gestione delle risorse;
 - e) il raccordo di tutti i flussi informativi riferiti all'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - f) la produzione dei *report* richiesti dagli Organi e dalle strutture dell'INPS a supporto della funzione dirigenziale;
 - g) l'integrazione del sistema di contabilità analitica nei sistemi di gestione economico-finanziaria delle attività dell'INPS.
3. Il direttore responsabile della funzione di controllo di gestione riferisce al

1. Il controllo di gestione verifica e garantisce l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. La funzione di controllo di gestione comprende:
 - ? lo sviluppo delle metodologie per la rilevazione dei costi e dei risultati per la loro ripartizione tra le unità organizzative, per la loro valutazione comparativa, per l'individuazione degli obiettivi per i quali i costi sono sostenuti;
 - ? la messa a punto di procedure per la determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - ? l'individuazione di indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità;
 - ? la verifica della realizzazione degli obiettivi pianificati e della corretta ed economica gestione delle risorse;
 - ? il raccordo di tutti i flussi informativi riferiti all'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - ? la produzione dei reports richiesti dagli Organi e dalla tecnostruttura;
 - ? l'integrazione del sistema di contabilità analitica nei sistemi di gestione economico-finanziaria delle attività dell'INPS.
3. Il controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale della tecnostruttura.

Direttore generale, per la necessaria valutazione, l'esito delle verifiche effettuate.

4. Il Consiglio, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione e di controllo dell'attività amministrativa, si avvale degli elaborati prodotti dalla competente Direzione centrale.

Articolo 49

(Valutazione e controllo strategico)

1. La funzione di valutazione e controllo strategico, di cui al D. Lgs. n. 286/1999, è assicurata da apposita struttura collegiale, composta da due esperti esterni e da un dirigente di prima fascia dell'INPS, che la presiede; i componenti sono nominati dal Presidente dell'INPS d'intesa con il CIV e durano in carica fino alla scadenza del mandato di entrambi gli Organi anzidetti.
2. L'attività di valutazione e controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonché all'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi, predisponendo appositi *report* sulle risultanze.
3. L'Ufficio di valutazione e controllo strategico opera in autonomia e riferisce

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione e di controllo dell'attività amministrativa, si avvale degli elaborati prodotti.

Articolo 42 (nuovo art. 49)

(Valutazione e controllo strategico)

1. La funzione di valutazione e controllo strategico, di cui al D.Lgs.286/99, è assicurata da apposita struttura collegiale, composta da due esperti esterni e da un dirigente di prima fascia dell'Istituto che la presiede; i componenti sono nominati dal Presidente dell'Istituto, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e durano in carica fino alla scadenza del mandato di entrambi gli Organi anzidetti.
2. L'attività di valutazione e controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonché all'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi, predisponendo appositi reports sulle risultanze.
3. Il ~~Servizio di valutazione e controllo strategico~~ opera in autonomia e

<p>direttamente al Presidente e al CIV, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attività svolta con i <i>report</i> di cui al comma precedente.</p> <p>4. Di detta attività, il Presidente informa il Consiglio in apposita sessione.</p> <p>5. <u>L'Ufficio di valutazione e controllo strategico esamina la valutazione dei dirigenti con incarichi di livello generale formulata dal Direttore generale e riferisce al Presidente ai fini della valutazione conclusiva di competenza del Consiglio.</u></p> <p>6. <u>L'Ufficio di valutazione e controllo strategico predispose all'inizio dell'anno il piano annuale delle attività della struttura collegiale e lo sottopone per l'approvazione al Presidente ed al CIV.</u></p> <p>7. L'Ufficio di valutazione e controllo strategico si avvale del supporto organizzativo, amministrativo e informatico di un apposito ufficio.</p>	<p>riferisce direttamente al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attività svolta con i reports di cui al comma precedente.</p> <p>4. Di detta attività, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione in apposita sessione.</p> <p>5. Il Servizio di valutazione e controllo strategico supporta anche il Consiglio di Amministrazione per la valutazione della dirigenza di livello dirigenziale generale, per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.</p> <p>6. Il Servizio di valutazione e controllo strategico si avvale del supporto organizzativo, amministrativo e informatico di un apposito ufficio.</p>